

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA**
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura



*Programma di Sviluppo Rurale
Regione Sicilia 2014/2020 - Reg. UE 1305/2013*

*** DISPOSIZIONI ATTUATIVE *
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

**MISURA 10 - "Pagamenti agro-climatico- ambientali"
Sottomisura 10.1**

**Operazioni
10.1.a;10.1.b;10.1.c;10.1.e;10.1.f;10.1.g;10.1.h**

Versione aprile 2018

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E MISURE APPLICABILI

Con Regolamento UE n. 1305 del 17 dicembre 2013, l'Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale che prevede anche, all'art. 28, un sostegno per i Pagamenti Agro-climatico-ambientali.

In attuazione di quanto disposto dall'art.10 di tale Regolamento, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea ha predisposto il *Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020* approvato dalla Commissione Europea con decisione n. CE C (2015) n. 8403 final del 24/11/2015. Nuove versioni del Programma sono state approvate rispettivamente con decisione n. (CE) C (2016) 8969 del 20/12/2016, con Decisione n. (CE) C (2017) 7946 del 27 novembre 2017 e con Decisione n. (CE) C (2018) 615 del 30 gennaio 2018.

Il PSR Sicilia 2014/2020 è consultabile sul sito istituzionale (PSR 2014/2020):

<http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/psr-sicilia-2014-2020/testo-in-approvazione>

La Misura 10 “Pagamenti Agro-climatico-ambientali” in particolare si compone di due sottomisure 10.1 e 10. 2 e relative operazioni:

10.1.a “Produzione integrata”

10.1.b “Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili”

10.1.c “Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti”

10.1.d “Salvaguardia e gestione del paesaggio tradizionale e delle superfici terrazzate per il contrasto all'erosione e al dissesto idrogeologico”

10.1.e “Ritiro delle superfici lungo i corsi d'acqua”

10.1.f “Adozione di tecniche di Agricoltura conservativa”

10.1.g “Allevamento di razze in pericolo di estinzione”

10.1.h “Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi”

10.2.a “Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura”

10.2.b “Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura”.

Le presenti disposizioni attuative riguardano la sottomisura 10.1, operazioni dalla 10.1.a alla 10.1.h., ad esclusione dell'operazione 10.1.d.

I seguenti Regolamenti unionali normano lo sviluppo rurale:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC 2014).
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

Costituiscono fonte normativa anche:

- Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;
- Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;
- DM n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- DM n.1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013" e smi;
- DM n. 3536 del 8 febbraio 2016 a Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei richiedenti dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale e smi;
- Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 - Piano di Coltivazione e smi;
- Disposizioni AGEA in vigore per la presentazione delle domande: Istruzioni applicative per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali e smi;
- D.L n. 150 del 14 agosto 2012 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Piano d'Azione Nazionale (PAN) della Direttiva 128/09/UE, pubblicato con Decreto 22/01/2014.
- D.D.G. 2640 del 8/8/2011;
- D.M. n. 1922 del 20 marzo 2015 recante ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- Legge Nazionale n.4 del 3/02/2011 "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti agricoli";

- D.M. 4890/ 2014, di attuazione della Legge 4 del 3 febbraio 2011 che istituisce il SQNPI;
- D.D.G. n. 1939 del 24/03/2016 e provvedimenti successivi che approvano le Norme Tecniche Agronomiche di produzione integrata di cui al Disciplinare Regionale (Allegato A);
- Modalità di adesione e gestione del sistema di qualità di produzione integrata 2016 e s.m.i. e relativo allegato 1 contenente la guida nazionale per la redazione dei piani di controllo della produzione integrata (LGNPC);
- Linee guida nazionali di produzione integrata e linee guida nazionali di difesa integrata nonché Norme Tecniche regionali vigenti.

2. OBIETTIVI DELLA MISURA

Nel contesto dello sviluppo rurale la misura in generale, e le singole operazioni in particolare, partecipano al perseguimento degli obiettivi trasversali "Ambiente" e "Cambiamenti climatici" in quanto sono finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse acqua, suolo, aria e biodiversità attraverso l'adozione di specifiche ed idonee pratiche agricole e tecniche di gestione aziendale che sono state programmate considerando le criticità e vulnerabilità ambientali del territorio regionale.

La misura risponde ai seguenti fabbisogni emersi dall'analisi SWOT:

- F 11 Recuperare tutelare e valorizzare gli ecosistemi agricoli e silvicoli, i sistemi colturali e gli elementi fisici caratterizzanti i diversi paesaggi agricoli;
- F 12 Salvaguardare e valorizzare la biodiversità e il germoplasma di interesse agrario e forestale;
- F 13 Conservare, migliorare le qualità del suolo e difendere il territorio dal dissesto idrogeologico e dall'erosione superficiale;
- F 14 Tutelare la qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- F 18 Ridurre le emissioni di CO₂ e limitare gli input energetici delle aziende e incrementare il carbonio organico dei suoli.

La Misura contribuisce direttamente alle Focus Area del PSR 4a, 4b, 4c, 5d, ed indirettamente alle Focus Area 5a e 5e, e agli obiettivi trasversali "Ambiente" e "Cambiamenti climatici".

3. Disposizioni comuni

3.1. Fascicolo aziendale

Ai sensi del DPR 503/99 e del D.Lgs 99/2004 tutte le aziende hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 avente per oggetto "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori" e con Circolare AGEA n. 14 del 12/06/2007 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

I beneficiari hanno l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche aziendali, nonché aggiornare il Piano di coltivazione secondo le modalità di costituzione e aggiornamento definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i. Si specifica che, in applicazione dell'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, l'aggiornamento del Piano colturale aziendale è la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulla superficie e costituisce la base per l'effettuazione delle verifiche connesse.

Per la costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale ci si dovrà riferire alle relative linee guida consultabili sul sito <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020> nonché alle circolari AGEA e relativi manuali pubblicati sul SIAN e/o sul sito AGEA.

3.2. Condizioni di ammissibilità

I richiedenti per le operazioni 10.1.a, 10.1.b, 10.1.c, 10.1.e, 10.1.f, e 10.1.h, alla data del 15 maggio dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell'impegno in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto di affitto o di comodato d'uso **registrato**. Nei contratti, **dovrà essere indicata la data di scadenza**.

Inoltre, in caso di titolarità attraverso comodato d'uso, nel contratto dovrà essere prevista la clausola di irrevocabilità dello stesso per la durata dell'impegno, in deroga all'art. 1809 comma 2 ed all'art. 1810 del Codice Civile o, in deroga, nel contratto dovrà essere contenuto l'obbligo dal parte del comodante, a continuare l'impegno assunto dal comodatario, in caso di recesso dello stesso contratto. Tali condizioni, per i contratti già stipulati, dovranno essere dimostrate con una dichiarazione del comodante resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, firmata per accettazione dal comodatario, anch'essa depositata unitamente ai contratti presso il CAA detentore del fascicolo.

Non sono ammissibili contratti di disponibilità unilaterali o contratti verbali.

Nei casi di proprietà indivisa o in comunione legale dei beni tra coniugi dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione dell'impresa agricola da parte del richiedente per tutto il periodo d'impegno, attraverso un'autocertificazione resa dai comproprietari o dal coniuge che autorizza il richiedente a condurre l'azienda e/o il fondo oggetto di aiuto.

I richiedenti, tramite i CAA, hanno l'obbligo di registrare tutti i dati relativi ai titoli di conduzione e di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta intervengano modifiche aziendali.

3.3. Conversione degli impegni e clausole di revisione

Ai sensi dell' art.14 del Reg. (UE) n. 807/2014 è possibile autorizzare la conversione/adattamento di un impegno assunto con la misura 10 con un nuovo impegno ai sensi della misura 11, solo a seguito di emanazione di specifici bandi e solo per le operazioni 10.1.a - 10.1.b - 10.1.f.

Al fine di assicurare il mantenimento degli effetti benefici sull'ambiente e per rispettare gli impegni della Misura 11, la trasformazione dell'impegno deve riguardare l'intera superficie aziendale.

Ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento UE 1305/2013 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi delle operazioni 10.1.a, 10.b, 10.1.c, 10.1.e, 10.1.f, 10.1.g e 10.1.h, ai fini di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti dall'articolo 28. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del Regolamento UE 1307/2013, in caso di modifiche di tali pratiche.

Inoltre, è prevista una clausola di revisione per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014/2020, al fine di garantire l'adeguamento al quadro giuridico di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal richiedente, l'impegno cessa senza obbligo di richiedere il rimborso.

Per quel che concerne gli impegni assunti nel corso della precedente programmazione (PSR 2007/2013) ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 questi hanno una durata variabile fra cinque (214/1A, 214/1B e 214/1D) e sette anni (214/1F) e i beneficiari sono tenuti a condurli fino al loro termine. L'interruzione dell'impegno comporta il recupero di tutte le annualità percepite.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i., è possibile recedere dall'impegno, assunto ai sensi dell' art. 39 del reg. 1698/2005, a seguito della mancata accettazione da parte del beneficiario della variazione degli impegni dovuta alle modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020; tale recesso farà decadere l'impegno assunto in precedenza, qualora accolto, senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

Tutte le istanze di recesso presentate saranno sottoposte a procedimento istruttorio, al fine di valutare la congruità delle richieste alla casistica prevista dall'art.46 del Reg (CE) 1974/2006.

La presentazione della domanda di pagamento esclude la possibilità di recesso dall'impegno ai sensi dell'art. 46 del Reg. CE 1974/2006 e s.m.i..

Il beneficiario che intende avvalersi di tale clausola ed aderire alle operazioni previste dal PSR2014/2020, oltre a dichiarare di non accettare le variazioni degli impegni sopradescritte, per assicurare la continuità degli effetti benefici sull'ambiente, aderirà al PSR 2014/2020 mantenendo invariate le superfici impegnate con la precedente programmazione.

Il Programma prevede l'applicazione dell'art.46 del Reg. (CE) 1974/2006 con l'accesso alle operazioni della nuova Programmazione, solo a seguito di emanazione di specifici bandi, e nei casi riportati nella seguente tabella:

Azione PSR 2007/2013	Operazione PSR 2014/2020
214/1A	10.1.B; 10.1.E
214/1F	10.1.C

3.4. Obblighi del beneficiario

3.4.1. Requisiti minimi di condizionalità

I beneficiari della presente misura devono impegnarsi a proseguire l'attività agricola e di allevamento nell'area eleggibile al sostegno, per la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento, nel rispetto dei requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), nonché alle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) previste dal regime di condizionalità di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013 art. 94 e all'Allegato II del medesimo Regolamento, nonché i criteri e le attività minime di cui all'articolo 4 par.1 lettera c) punti ii) iii) del Regolamento (UE) n.1307/2013, secondo le norme di attuazione nazionali e regionali vigenti.

Si riporta di seguito l'elenco completo dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) nei DM attuativi nazionali (DM n. 3536 del 8 febbraio 2016) :

AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	
ACQUE	<p>CGO1 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) art. 4 e 5</p> <p>BCAA1 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</p> <p>BCAA2 Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione</p> <p>BCAA3 Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola</p>
SUOLO E STOCK DI CARBONIO	<p>BCAA4 Copertura minima del suolo</p> <p>BCAA5 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione</p> <p>BCAA6 Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante</p>
BIODIVERSITÀ	<p>CGO2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4</p> <p>CGO3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7), art.6, paragrafi 1 e 2</p>

AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	
LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI	BCAA7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	
SICUREZZA ALIMENTARE	<p>CGO4 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1)</p> <p>CGO5 Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Art.3 lett. a), b), d) ed e), e art. 4, 5 e 7</p>
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	<p>CGO6 Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag. 31)</p> <p>CGO7 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1)</p> <p>CGO8 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8)</p>
MALATTIE DEGLI ANIMALI	CGO9 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)
PRODOTTI FITOSANITARI	CGO10 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)
BENESSERE DEGLI ANIMALI	<p>CGO11 Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)</p> <p>CGO12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) Art.li 3 e 4</p> <p>CGO13 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) articolo 4</p>
MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI	
MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI	BCAA8-Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 par. 3 del Reg (UE) 1306/2013

I beneficiari, inoltre sono tenuti al rispetto dei **criteri e delle attività minime** di cui all'art.4 par.1 lettera c punti ii) e iii) del Reg. (UE) n.1307/2013 e del DM 1420 del 2/2/2015 e s.m.i. e circolari AGEA come di seguito specificato.

Prati permanenti e nei pascoli: la densità minima di bestiame è di 0,2 UBA per ettaro di pascolo permanente riferita all'anno di presentazione della domanda.

Per le altre superfici le attività minime pertinenti da rispettare sono:

- a) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- b) limitare la diffusione delle infestanti;

- c) mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali.
- d) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sotto utilizzazione.

Gli stessi, si vincolano in ogni caso al rispetto della normativa vigente in materia.

3.4.2. Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n.1305/2013.

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla **BCAA1**.

I beneficiari, si vincolano in ogni caso al rispetto della normativa vigente in materia.

3.4.3. Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

- Fatto salvo che le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e che sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalla Amministrazione regionale, che siano stati realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE, **tutte le attrezzature**, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro le scadenze individuate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ad integrazione e modifica di quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012 e dal D.M. 22 gennaio 2014 "Adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari". Tali scadenze differiscono per ogni tipologia di attrezzatura individuata all'Allegato 1 del Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015; tale allegato modifica l'elenco riportato al punto A.3.2. del D.M. 22 gennaio 2014.
- Fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

- a) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc ...). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del D.M. del 22 gennaio 2014.

- b) Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”.
- c) Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari, molto tossici, tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell’entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.
- d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
- e) Le disposizioni sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

I beneficiari, si vincolano in ogni caso al rispetto della normativa vigente in materia.

4. Disposizioni specifiche per Operazione

4.1 Operazione 10.1.a “Produzione integrata”

L’operazione 10.1.a “Produzione integrata” risponde ai fabbisogni del PSR 2014/2020 F13 “Conservare, migliorare le qualità del suolo e difendere il territorio dal dissesto idrogeologico e dall’erosione superficiale” e F14 “Tutelare la qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee” e contribuisce direttamente al conseguimento degli obiettivi della FA 4b “*Migliore gestione delle risorse idriche compresa la gestione di fertilizzanti e pesticidi*” ed indirettamente della FA 5d “*Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotte dall’agricoltura*”. L’operazione, inoltre, contribuisce all’obiettivo trasversale “*Ambiente e cambiamenti climatici*”.

4.2. Beneficiari

Sono ammessi gli agricoltori sia singoli che associati. Altri gestori del territorio quali: Enti locali che conducono terreni agricoli confiscati alla mafia.

4.3. Condizioni di Ammissibilità

I richiedenti, agricoltori singoli o associati, dovranno aderire al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno.

Gli stessi al momento della presentazione della domanda di sostegno dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell’impegno nei termini specificati al punto 3.2 delle presenti disposizioni attuative ed essere in possesso di partita IVA in campo agricolo.

I richiedenti, inoltre, dovranno presentare una relazione tecnico agronomica che descriva le attuali caratteristiche dell’agro-ecosistema, la descrizione analitica dell’intera azienda, la distribuzione delle colture, le specie e/o le varietà coltivate, l’incidenza delle tare, dei pascoli, degli incolti e dei fabbricati rurali, la presenza di corpi idrici, la localizzazione e l’estensione delle superfici oggetto d’impegno, per i seminativi il piano di rotazione colturale per tutto il periodo d’impegno con l’individuazione delle superfici per coltura per ciascun anno; per ogni appezzamento e/o per ogni coltura sotto

impegno, la tecnica di gestione che verrà adottata conformemente al Disciplinare regionale di produzione integrata in vigore ed agli impegni riportati nelle presenti disposizioni attuative.

La relazione tecnico/agronomica dovrà essere redatta e firmata da un tecnico agrario abilitato alla professione e sottoscritta dal titolare della ditta richiedente. Il tecnico deve essere abilitato all'esercizio della consulenza fitosanitaria ai sensi del D.lgs 150/2012 e del Piano di Azione Nazionale (PAN). In deroga la predetta relazione potrà essere sottoscritta dal titolare se lo stesso è in possesso di specifica professionalità (agrotecnico, perito agrario, agronomo) abilitata secondo le norme vigenti, e di abilitazione all'esercizio della consulenza fitosanitaria ai sensi del D.lgs 150/2012 e del Piano di Azione Nazionale (PAN). La relazione, inoltre, dovrà riportare in calce la seguente dichiarazione sottoscritta dal professionista:

"Il sottoscritto nato ail, nella qualità di consulente tecnico, o in caso di deroga, di titolare della azienda in possesso di titolo di studio (specificare), dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art., che i dati riportati nella relazione aziendale sono veri e reali e corrispondono ai dati contenuti nel piano colturale del fascicolo aziendale. Data e Firma....."

Le condizioni di ammissibilità dovranno essere possedute al momento del rilascio della domanda di sostegno informatica e in ogni caso alla data del **15 maggio dell'anno di presentazione della domanda di sostegno.**

L'adesione all'operazione potrà essere attuata per l'intera SAU aziendale o per unità di produzione omogenee per tipologia colturale.

La superficie minima oggetto d'impegno dovrà essere non inferiore a:

- 1 ettaro per le aziende esclusivamente orticole;
- 0,5 ettari per le aziende ricadenti interamente nelle Isole Minori;
- 2 ettari per aziende diverse dalle precedenti e condotte da imprenditori singoli;
- 10 ettari per imprenditori associati al di fuori dalle Isole Minori;

I beneficiari si impegnano a mantenere la superficie per tutto il periodo d'impegno.

L'art.47 del Reg. (UE) 1305/2013, è applicato nei termini definiti al punto 11.7 delle presenti disposizioni attuative.

4.4. Impegni del beneficiario

Il metodo della produzione integrata contribuisce al raggiungimento di specifici obiettivi di tutela ambientale quali:

- protezione della qualità delle acque superficiali e sotterranee attraverso un razionale e controllato apporto di input chimici;
- conservazione e miglioramento della fertilità del suolo evitando fenomeni erosivi e di degrado attraverso la razionalizzazione delle lavorazioni e delle tecniche di gestione aziendale del suolo;
- uso razionale della risorsa idrica attraverso l'utilizzo di efficienti tecniche di distribuzione irrigua e l'adozione di piani d'irrigazione basati sul bilancio idrico delle colture

Le aziende aderenti all'operazione **devono** adottare le disposizioni tecniche indicate nel Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) adottato in attuazione del Piano Nazionale e delle Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture, approvate ai sensi della L. 4/2011 e del D.M. istitutivo del sistema di produzione integrata ed avvalersi di tecnici agricoli abilitati alla professione ed in possesso dell'abilitazione per l'attività di consulenza ai sensi del D.lgs 150/2012 e del PAN. Il tecnico dovrà rilasciare (firmare e timbrare) un relazione consuntiva riguardante la descrizione delle tecniche adottate in coerenza con l'impegno assunto e con quanto riportato nel registro aziendale. Questa documentazione deve essere conservata con i documenti aziendali, anche in formato digitale, e resa disponibile per le verifiche in loco. Qualora il titolare dell'azienda beneficiaria dell'operazione sia in

possesto dei sopracitati requisiti (tecnico agricolo abilitato alla professione ed alla consulenza fitosanitaria ai sensi del D.lgs 150/2012 e del PAN) potrà svolgere il ruolo di consulente per la propria azienda.

Esclusivamente per quel che riguarda la domanda di sostegno, la relazione tecnico/agronomica di cui al paragrafo 4.3 “Condizioni di ammissibilità” delle presenti disposizioni attuative, sostituisce la relazione consuntiva sopra descritta.

Dettagliate informazioni sulle disposizioni tecniche succitate sono riportate nel Disciplinare Regionale di Produzione Integrata vigente, che è consultabile nel sito web del Dipartimento dell'Agricoltura: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoreregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_ProduzioneIntegrata. Considerando che il DPI è soggetto a periodiche modifiche e integrazioni le aziende aderenti sono tenute ad adottare il Disciplinare annualmente vigente. Gli impegni riguardano, oltre quanto riportato nel DPI i seguenti aspetti:

Successione colturale

Una successione colturale agronomicamente corretta è fondamentale per preservare la fertilità dei suoli, la biodiversità, prevenire le avversità e salvaguardare/migliorare la qualità delle produzioni. Le aziende aderenti sono tenute all'adozione di una rotazione quinquennale che comprenda almeno 3 colture e preveda al massimo un ristoppio (monosuccessione) per ogni coltura.

È ammesso un modello di successione alternativo che preveda nel quinquennio 2 colture e consenta 2 ristoppi della stessa coltura, a condizione che la coltura inserita sia di famiglia botanica diversa, nei casi previsti dal DPI. In ogni caso non è ammessa la monosuccessione del mais.

Gestione del suolo

Le aziende aderenti sono tenute a rispettare i vincoli relativi alle lavorazioni, sistemazioni e copertura del suolo, diversificati nel modo seguente:

- negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentiti esclusivamente, il minimum tillage, il sod seeding (no tillage) e la scarificazione, mentre per le colture arboree all'impianto sono ammesse le lavorazioni localizzate o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci;
- negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, oltre alle tecniche sopra descritte, sono consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm, ad eccezione delle rippature per le quali non si applica questa limitazione; negli appezzamenti dedicati alle colture erbacee è obbligatoria la realizzazione di scoline al massimo ogni 60 metri o prevedere sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione, quali le fasce inerbite; per le colture arboree è obbligatorio l'inerbimento nel periodo autunno-invernale dell'interfila, almeno a file alterne (inteso anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci). In condizioni di scarsa piovosità (< 500 mm/anno), tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (class. USDA);
- nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale, almeno a file alterne (inteso anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci) per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni;
- sui terreni dove vige il vincolo dell'inerbimento, nell'interfila delle colture arboree, sono ammessi gli interventi localizzati di interrimento dei concimi, come i meno impattanti.

Gestione dell'irrigazione

E' opportuna la redazione di un piano di irrigazione basato sul bilancio idrico della coltura, compatibilmente con le caratteristiche e le modalità di distribuzione dei sistemi irrigui collettivi presenti sul territorio.

Gestione della fertilizzazione

Al fine di contrastare il depauperamento della naturale fertilità dei suoli o il potenziale inquinamento delle acque, determinati da un errato uso di fertilizzanti si devono adottare delle pratiche di concimazione che siano in armonia con le reali asportazioni delle colture, con le caratteristiche e qualità dei suoli. Pertanto gli interventi di fertilizzazione dovranno essere effettuati nel rispetto di un piano di concimazione annuale, vistato da un tecnico agrario abilitato con l'obbligo di effettuare un'analisi fisico chimica del suolo ogni 5 anni, secondo quanto previsto dal DPI. Questa documentazione deve essere conservata con i documenti aziendali, anche in formato digitale, e resa disponibile per le verifiche in loco.

Difesa e controllo delle infestanti

La difesa e controllo delle infestanti devono essere conformi alle "Norme di difesa integrata delle colture e controllo delle infestanti" definite nel DPI vigente e in particolare secondo le specifiche tabelle riportate nelle "Norme di coltura" del medesimo Disciplinare.

Impegni aggiuntivi

Oltre agli impegni sopra definiti, possono essere adottati impegni accessori **volontari aggiuntivi** di seguito specificati:

- tecnica della confusione sessuale. Solo per melo, pero, pesco, albicocco, noce e vite da tavola e per le avversità per le quali tale tecnica è prevista (non obbligatoria) nelle *Norme tecniche di difesa integrata delle colture* contenute nel DPI;
- tecnica di disinfestazione del terreno con mezzi fisici e nello specifico mediante la solarizzazione. Tale tecnica prevede l'irrigazione del terreno fino alla capacità idrica massima, la sua copertura con telo pacciamante e l'esposizione all'irraggiamento solare per 40-60 giorni durante il periodo più caldo dell'anno. Questa è applicabile alle sole colture orticole in pieno campo;
- uso di teli pacciamanti biodegradabili conformi alla normativa UNI 11495/2013 solo per colture orticole in pieno campo. La sostituzione dei teli plastici con i teli biodegradabili ha un evidente effetto benefico sull'ambiente, in quanto viene evitato il rilascio di sostanze tossiche nel terreno e la produzione di rifiuti plastici difficilmente riciclabili;
- trinciatura e distribuzione dei residui colturali in loco per le sole colture arboree.

4.5. Altri obblighi pertinenti: Condizionalità, requisiti minimi, criteri e attività minime

I beneficiari oltre agli impegni descritti al punto precedente devono garantire il rispetto:

- dei **pertinenti** requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori, CGO1(**Acque**) e 10 (**Prodotti fitosanitari**) e delle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali, BCAA 4, 5 e 6 (tutte relative a **Suolo e stock di carbonio**) riportate in dettaglio al punto 3.4 delle presenti disposizioni attuative;

- il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari come specificato nel punto 3.4 delle presenti disposizioni attuative;

4.6. Durata degli impegni

La durata dell'impegno per l'operazione **10.1.a “Produzione integrata”** è di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda informatica di sostegno o secondo quanto previsto dallo specifico bando.

4.7. Livelli di sostegno

L'operazione compensa i minori ricavi e/o i maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di produzione integrata secondo il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, conformemente al Reg. (UE) n. 1305/2013, ed in particolare agli artt. 28 e 62. L'operazione prevede un supporto finanziario per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi di produzione integrata. L'entità del sostegno (€/ha/Anno) per coltura/raggruppamento colturale è indicato nel seguente elenco:

Colture	Entità dell'aiuto
Cereali da granella	31
Colture ortive	196
Agrumi	235
Mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio	146
Fruttiferi	289
Uva da vino	252
Olivo	152

In caso di adozione di impegni accessori su base annuale e sulle superfici esclusivamente interessate, secondo i seguenti importi di sostegno:

- impiego della tecniche di confusione sessuale 80 Euro/ha per uva da tavola e 140 Euro/ha per melo, pero, pesco, albicocco e noce;
- impiego della tecnica di solarizzazione 190 Euro/ha per le colture ortive da pieno campo;
- impiego dei teli pacciamanti biodegradabili 274 Euro/ha per le colture ortive da pieno campo;
- trinciatura e spargimento dei residui colturali in loco 40 Euro/ha per le colture arboree e vite;

In ogni caso, non potranno essere superati per somma di impegni accessori volontari aggiuntivi i massimali di 600 Euro/ha per le colture annuali e di 900 Euro/ha per le colture perenni.

4.8. Localizzazione e criteri di selezione.

L'azione si applica su tutto il territorio regionale.

Ai sensi del par. 2 dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non si prevede di applicare criteri di selezione.

Qualora le richieste pervenute e ammissibili siano superiori alle disponibilità finanziarie, verrà data priorità in ordine di precedenza alle aziende ubicate per almeno il 50% della SAU ammissibile nelle seguenti aree:

Priorità 1) aree individuate dall'Amministrazione Regionale come ZVN (zone vulnerabili ai nitrati) ai sensi della direttiva 91/676/CEE, e riportate nel Piano di Gestione del Distretto idrografico Sicilia approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 novembre 2015 – Serie Generale n. 258 e sulla GURS del 12 febbraio 2016 – Parte I n. 7, successivamente aggiornato ed approvato con Delibera di Giunta n. 228 del 29/06/2016 ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016;

Priorità 2) aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle acque;

Priorità 3) aree a rischio di erosione e/o desertificazione, in particolare con erosione superiore a 6 t/ha/anno e/o con sensibilità alla desertificazione classificata fragile o critica.

All'interno delle suddette aree prioritarie verrà data precedenza alle aziende che hanno maggiore percentuale di Superficie Agricola Totale (SAT) ricadente in tali aree.

Quindi, esaurito il suddetto ordine di priorità e in presenza di risorse finanziarie, si procederà con lo stesso ordine di priorità, per le aziende con meno del 50% della SAU ammissibile ubicata nelle suddette aree. All'interno delle suddette aree prioritarie verrà data precedenza alle aziende che hanno maggiore percentuale di Superficie Agricola Totale (SAT) ricadente in tali aree.

4.9. Combinazione di impegni a superficie

L'operazione non è cumulabile con le altre operazioni a superficie della misura 10 e con le operazioni della misura 11, mentre è compatibile con gli aiuti erogati per l'operazione 10.1.g "Allevamento di razze in pericolo di estinzione" in quanto si tratta d'impegni diversi e la presente azione non prevede aiuto all'attività zootecnica.

4.10. Combinazione e collegamento con altre Misura del PSR

I costi di assoggettamento al SQNPI, certificazione e controllo, per coloro i quali accedono alla operazione 10.1.a, possono essere riconosciuti con l'adesione alla misura 3.1 relativa al sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità nei termini ed alle condizioni previste dalla misura 3.1.

4.11. Compatibilità 1 Pilastro e OCM

La presente operazione risulta compatibile con gli aiuti accoppiati previsti dal I Pilastro in quanto gli stessi sono erogati per alcune colture che adottano le normali pratiche agricole mentre la presente misura compensa i maggiori costi che vanno al di sopra della normale pratica agricola.

La presente operazione non è cumulabile con medesime azioni ambientali previste del Reg. (UE) n. 1308/2013 OCM unica.

L'Amministrazione regionale con l'organismo pagatore AGEA, al fine di evitare il doppio finanziamento, implementerà una specifica procedura di gestione e controllo che si basa sul dato identificativo del beneficiario: il CUAA della domanda di sostegno verrà incrociato con gli archivi della base sociale delle OP/AOP. Solo nel caso in cui l'esito delle verifiche non evidenzino la duplicazione dell'aiuto, la domanda verrà accolta.

Per le imprese non socie di OP/AOP o che non siano esse stesse OP/AOP il PSR potrà intervenire per tutte le operazioni individuate nella Misura.

La procedura di controllo prevede verifiche congiunte al momento della concessione del sostegno e preliminarmente alla liquidazione dello stesso. Analoghe procedure sono applicate in fase di accertamento dei Programmi Operativi posti in atto dalle OP/AOP.

5. Operazione 10.1. b “Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili”

L'operazione risponde ai fabbisogni del PSR 2014/2020 F13 "Conservare, migliorare le qualità del suolo e difendere il territorio dal dissesto idrogeologico e dall'erosione superficiale", F14 "Tutelare la qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee" ed F18 "Ridurre le emissioni di CO₂ e limitare gli input energetici delle aziende e incrementare il carbonio organico dei suoli". L'operazione contribuisce direttamente al conseguimento degli obiettivi della FA 4b *"Migliore gestione delle risorse idriche compresa la gestione di fertilizzanti e pesticidi"* ed indirettamente della FA 4c *Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi*, 5d *"Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura"* e 5e *"Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale"*. L'operazione, inoltre, contribuisce all'obiettivo trasversale *"Ambiente e cambiamenti climatici"*.

5.1. Beneficiari

Sono ammessi gli agricoltori singoli e associati. Gestori del territorio quali: Enti locali che conducono terreni agricoli confiscati alla mafia.

5.2. Condizioni di Ammissibilità

I richiedenti al momento della presentazione della domanda di sostegno dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell'impegno nei termini specificati al punto 3.2 delle presenti disposizioni attuative e devono essere in possesso di partita IVA in campo agricolo. I richiedenti, inoltre, dovranno presentare una relazione tecnico agronomica che descriva le attuali caratteristiche dell'agro-ecosistema, la descrizione analitica dell'intera azienda la distribuzione delle colture, le specie e/o le varietà, l'incidenza delle tare, dei pascoli, degli incolti e dei fabbricati rurali, la presenza di corpi idrici, la localizzazione e l'estensione delle superfici oggetto d'impegno, per i seminativi il piano di rotazione colturale per tutto il periodo d'impegno con l'individuazione delle superfici per coltura per ciascun anno, per le tutte le colture l'indicazione per ogni appezzamento e/o per ogni coltura della tecnica di gestione (agronomica e fitosanitaria) che verrà adottata.

La relazione tecnico/agronomica dovrà essere redatta e firmata da un tecnico agrario abilitato alla professione e sottoscritta dal titolare della ditta richiedente. Il tecnico deve essere abilitato all'esercizio della consulenza fitosanitaria ai sensi del D.lgs 150/2012 e del Piano di Azione Nazionale (PAN). In deroga la predetta relazione potrà essere sottoscritta dal titolare se lo stesso è in possesso di specifica professionalità (agrotecnico, perito agrario, agronomo) abilitata secondo le norme vigenti, e di abilitazione all'esercizio della consulenza fitosanitaria ai sensi del D.lgs 150/2012 e del Piano di Azione Nazionale (PAN). La relazione, inoltre, dovrà riportare in calce la seguente dichiarazione sottoscritta dal professionista:

"Il sottoscritto nato a..... il, nella qualità di consulente tecnico, o in caso di deroga, di titolare della azienda in possesso di titolo di studio (specificare), dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art., che i dati riportati nella relazione aziendale sono veri e reali e corrispondono ai dati contenuti nel piano colturale del fascicolo aziendale. Data e Firma....."

Le condizioni di ammissibilità dovranno essere possedute al momento del rilascio della domanda di sostegno informatica e in ogni caso alla data del **15 maggio** dell'anno di presentazione della domanda di sostegno. L'adesione all'operazione dovrà essere applicata nell'intera superficie agricola utilizzata al momento della sottoscrizione dell'impegno iniziale e per tutte le colture presenti.

Sono escluse dall'impegno alla presente operazione le superfici aziendali sottoposte a ritiro e le superfici imboschite. Inoltre, sono esclusi dagli aiuti i pascoli, i prati permanenti e le superfici destinate ai campi degli agricoltori custodi.

Considerato l'onere amministrativo sproporzionato rispetto al beneficio, la superficie minima aziendale ammessa a premio è di 1 ha; il limite minimo viene ridotto a ettari 0,5 per le Isole Minori.

I beneficiari si impegnano a mantenere la superficie per tutto il periodo d'impegno.

L'art.47 del Reg. (UE) 1305/2013, è applicato nei termini definiti al punto 11.7 delle presenti disposizioni attuative.

5.3. Impegni del beneficiario

L'operazione risponde prioritariamente alla tutela delle risorse idriche attraverso una riduzione dell'impatto inquinante sulle acque e dei suoli e alla gestione razionale della risorsa idrica. Concorre inoltre alla tutela della risorsa suolo tramite l'adozione di tecniche di gestione conservative in grado di migliorare la fertilità complessiva e contrastare il declino della sostanza organica nonché i fenomeni di erosione e desertificazione nelle aree sensibili; concorre alla tutela della biodiversità a seguito dell'esclusione della pratica del diserbo, al migliore utilizzo dei prodotti fitosanitari a minore impatto ambientale, derivante dall'adozione delle "Norme di difesa integrata delle colture" definite dal DPI regionale vigente, nonché alla razionalizzazione degli interventi di fertilizzazione in base alle effettive esigenze delle colture. La durata degli impegni è di 5 anni. I beneficiari del sostegno devono aderire, **fin dal primo anno di impegno**, agli specifici programmi regionali di miglioramento dell'efficienza delle tecniche di fertilizzazione e irrigazione (in caso di colture irrigue), che prevedono l'utilizzazione di applicativi web (METAFERT e IRRISIAS) realizzati e resi disponibili gratuitamente sul proprio sito, dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea (<http://www.agroservizi.regione.sicilia.it/agroservizi/jsp/home.do?sportello=agroservizi>); inoltre dovranno avvalersi di tecnici agricoli abilitati alla professione ed in possesso dell'abilitazione per l'attività di consulenza ai sensi del D.lgs 150/2012 e del PAN. Il tecnico dovrà rilasciare (firmare e timbrare) un relazione consuntiva, riguardante la descrizione delle tecniche adottate in coerenza con l'impegno assunto e con quanto riportato nel registro aziendale. Questa documentazione deve essere conservata con i documenti aziendali, anche in formato digitale, e resa disponibile per le verifiche in loco. Qualora il titolare dell'azienda beneficiaria dell'operazione sia in possesso dei sopracitati requisiti (abilitazione alla professione ed alla consulenza fitosanitaria ai sensi del D.lgs 150/2012 e del PAN) potrà svolgere il ruolo di consulente per la propria azienda.

Esclusivamente per quel che riguarda la domanda di sostegno, la relazione tecnico/agronomica di cui al paragrafo 5.2 "Condizioni di ammissibilità" delle presenti disposizioni attuative, sostituisce la relazione consuntiva sopra descritta.

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione e dalla degradazione, nonché la prevenzione del declino della sostanza organica, dovranno essere adottate le seguenti modalità di gestione del suolo:

Seminativi:

- nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura (favino, trifoglio, lupino, meliloto, veccia, erba medica e miscugli di graminacee e leguminose) durante il periodo autunno-vernino e sovescio della stessa; tale adempimento va effettuato ogni anno in cui viene praticata la coltura a ciclo primaverile-estivo;
- applicazione entro il periodo dell'impegno di una rotazione che preveda almeno due anni, anche non consecutivi, ogni 5 anni, di una coltura di leguminosa;
- esclusione della pratica della mono successione dei cereali;
- obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.

Seminativi con terreni in pendio (pendenza media >8% individuata tramite il sistema informativo nazionale):

- esecuzione dell'aratura secondo un andamento trasversale rispetto alle linee di massima pendenza entro i limiti consentiti dalla sicurezza al ribaltamento, nonché coltivazione lungo le curve di livello piuttosto che a rittochino;
- se in presenza di terreni lavorati a rittochino, realizzazione di solchi acquai temporanei dopo la lavorazione del suolo a distanza non superiore a 40 m, in alternativa potranno essere realizzate delle fasce di terreno non lavorato con inerbimento permanente di larghezza almeno di 5 m.

Colture arboree e vite

- Inerbimento temporaneo con leguminose o graminacee o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno, nell'interfila ed almeno a file alterne, in quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e da sovesciare in primavera (marzo-aprile). Per le superfici ricadenti nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CEE oltre a quanto già sopra indicato, nelle altre interfile l'inerbimento dovrà essere realizzato nel rispetto della normativa regionale per l'attuazione della Direttiva Nitrati.
- Nei casi di impianti arborei con condizioni inadeguate per la conduzione delle operazioni colturali necessarie alla gestione delle colture da sovescio e nei casi in cui sono presenti affioramenti rocciosi tali da interferire sulle suddette operazioni colturali (rocciosità > del 2%), in alternativa al sovescio si dovranno effettuare, almeno a file alterne, apporti al terreno di ammendanti organici naturali (compost). A tal fine, i beneficiari devono apportare al terreno una quantità media annua di 1,0 tonnellata/ettaro di compost di qualità (ammendante compostato verde e/o ammendante compostato misto, come definiti dal D.L. 217/06) con esclusione di quelli che contengono fanghi.

Inoltre, i beneficiari che aderiscono all'operazione sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- rispetto delle "Norme di difesa integrata delle colture" definite nel DPI regionale vigente; i beneficiari dovranno comunque attenersi agli aggiornamenti delle Norme che verranno successivamente prodotti;
- **rinuncia alla pratica del diserbo effettuata con prodotti chimici;**
- gli interventi di fertilizzazione dovranno essere effettuati nel rispetto di un "**Piano di concimazione annuale**", realizzato con l'applicativo web METAFert (messo a disposizione dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea <http://www.agroservizi.regione.sicilia.it/agroservizi/jsp/home.do?sportello=agroservizi>) da adottare sin dal primo anno d'impegno.

Il Piano di concimazione deve essere annualmente registrato su METAFert e approvato dall'Ufficio Intercomunale Agricoltura competente per territorio, per tutto il periodo d'impegno.

Il Piano di concimazione, deve essere predisposto sulla base di un'analisi completa del terreno effettuata entro il primo anno di impegno, su uno o più campioni di suolo, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione. Le analisi del terreno dovranno essere ripetute ogni due anni, a partire dal 3° anno d'impegno, ed effettuate in forma "semplificata", sempre secondo le modalità indicate dall'Amministrazione(https://www.agroservizi.regione.sicilia.it/gea/LineeGuidaCampionamento_2008_new1WebA.pdf). Il "Piano di concimazione aziendale annuale" deve prevedere apporti di fertilizzanti azotati che non devono superare i limiti massimi previsti nel Piano di azione per le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola riportati nell'allegato 2 E "Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" del Decreto regionale 61 del 17/01/2007.

Inoltre il “Piano di concimazione aziendale” dovrà prevedere un utilizzo di azoto di origine organica (concimi organici di qualità ammessi dall’agricoltura biologica), in misura non inferiore al 30% del totale apportato.

E’ vietato lo spargimento di liquami e/o fanghi.

Nel corso dell’impegno possono essere autorizzati preventivamente dall’Amministrazione il reinnesto, l’impianto e/o l’espianto di colture perenni (arboree e vite) nelle superfici sottoposte ad impegno, qualora tali interventi si rendano necessari per una corretta gestione dell’azienda. Le colture perenni non ancora in produzione usufruiranno di un premio ridotto.

E’ ammessa nell’ambito della rotazione agraria la pratica del maggese vestito senza corresponsione di alcun aiuto; inoltre, qualora vengano effettuate colture intercalari, è obbligatoria l’osservanza delle prescrizioni sopra indicate.

5.4 Registri Aziendali

Al fine di consentire la verifica del rispetto degli impegni sottoscritti con l’adesione all’Operazione 10.1.b, i richiedenti sono tenuti a compilare un apposito registro aziendale, riferito agli interventi effettuati sulla superficie impegnata che deve essere conforme al modello riportato in allegato alle presenti disposizioni attuative (Allegato 1).

Il registro, correttamente compilato ed aggiornato, deve essere visionabile e disponibile al momento del controllo in loco.

5.5. Altri obblighi pertinenti: Condizionalità, requisiti minimi, criteri e attività minime

I beneficiari oltre agli impegni descritti al punto precedente devono garantire il rispetto:

- dei pertinenti requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori, CGO1(**Acque**) e 10 (**Prodotti fitosanitari**) e delle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali, BCAA 4, 5 e 6 (tutte relative a **Suolo e stock di carbonio**) riportate in dettaglio al punto 3.4 delle presenti disposizioni attuative;
- il rispetto dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari come specificato nel punto 3.4 delle presenti disposizioni attuative;

5.6. Durata degli impegni

La durata dell’impegno per l’operazione **10.1.B “Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili”** è di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda informatica di sostegno o secondo quanto previsto dallo specifico bando.

5.7. Livelli di sostegno

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di importo a superficie (€/ettaro) secondo le tipologie colturali presenti, così come di seguito riportato:

Colture	Entità dell'aiuto
Cereali da granella	145
Oleaginose, leguminose da granella e allo stato fresco	170
Foraggiere	84
Colture ortive	541
Piante aromatiche officinali	180
Agrumi	580
Mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio	410
Fruttiferi	790
Uva da vino	700
Olivo	420

Per le colture arboree non ancora in produzione perché di recente impianto o reinnesto, il premio sarà ridotto al 50% rispetto a quello della coltura corrispondente, sino all'entrata in produzione. La fase di improduttività della coltura arborea non potrà essere inferiore a 2 anni dall'impianto e dal reinnesto per il vigneto ed a 3 anni dall'impianto e dai reinnesti per le altre colture permanenti.

5.8. Localizzazione e criteri di selezione.

L'azione si applica su tutto il territorio regionale. Ai sensi del par. 2 dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non si prevede di applicare criteri di selezione. Qualora le richieste pervenute e ammissibili siano superiori alle disponibilità finanziarie verrà data priorità in ordine di precedenza alle aziende ubicate per almeno il 50% della SAU ammissibile nelle seguenti aree:

Priorità 1) aree individuate dall'Amministrazione Regionale come ZVN (zone vulnerabili ai nitrati) ai sensi della direttiva 91/676/CEE, e riportate nel Piano di Gestione del Distretto idrografico Sicilia approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 novembre 2015 – Serie Generale n. 258 e sulla GURS del 12 febbraio 2016 – Parte I n. 7, successivamente aggiornato ed approvato con Delibera di Giunta n. 228 del 29/06/2016 ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016;

Priorità 2) aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque;

Priorità 3) aree a rischio di erosione e/o desertificazione, in particolare con erosione superiore a 6 t/ha/anno e/o con sensibilità alla desertificazione classificata fragile o critica.

Priorità 4) zone Natura 2000 (SIC e ZPS), individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, zone di alto valore naturale inserite nel sistema regionale delle aree naturali protette (parchi, riserve e parchi archeologici);

All'interno delle suddette aree prioritarie verrà data precedenza alle aziende che hanno una maggiore percentuale di Superficie Agricola Totale ricadente in tali aree.

Quindi, esaurito il suddetto ordine di priorità e in presenza di risorse finanziarie, si procederà con lo stesso ordine di priorità, per le aziende con meno del 50% della SAU ammissibile ubicata nelle suddette aree. All'interno delle suddette aree prioritarie verrà data precedenza alle aziende che hanno maggiore percentuale di Superficie Agricola Totale (SAT) ricadente in tali aree.

5.9. Combinazione di impegni a superficie

L'operazione non è cumulabile con gli aiuti per le medesime superfici della misura 10 e con le operazioni della misura 11, mentre è compatibile con gli aiuti erogati per l'operazione 10.1.g

“Allevamento di razze in pericolo di estinzione” in quanto gli impegni sono diversi e la presente azione non prevede aiuto all’attività zootecnica quindi non c’è sovrapposizione di premio su superfici e pertanto cumulo.

5.10. Compatibilità 1 Pilastro e OCM

La presente operazione risulta compatibile con gli aiuti accoppiati previsti dal I Pilastro in quanto gli stessi sono erogati per alcune colture che adottano le normali pratiche agricole mentre la presente operazione compensa i maggiori costi che vanno al di sopra della normale pratica agricola.

6. Operazione 10.1.c “Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti”

L’operazione risponde ai fabbisogni del PSR 2014/2020 F13 “Conservare, migliorare le qualità del suolo e difendere il territorio dal dissesto idrogeologico e dall’erosione superficiale” e F14 “Tutelare la qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee” ed F18 “Ridurre le emissioni di CO₂ e limitare gli input energetici delle aziende e incrementare il carbonio organico dei suoli”. L’operazione contribuisce direttamente al conseguimento degli obiettivi della FA 4c “Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi”. L’operazione, inoltre, contribuisce all’obiettivo trasversale “Ambiente e cambiamenti climatici”.

6.1. Beneficiari

Sono ammessi gli agricoltori singoli e associati.

6.2. Condizioni di Ammissibilità

I richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell’impegno nei termini specificati al punto 3.2 delle presenti disposizioni attuative, e devono essere in possesso di partita IVA in campo agricolo. Gli stessi, inoltre, dovranno presentare un Piano aziendale semplificato consistente in una relazione tecnica agronomica riportante le attuali caratteristiche dell’agro-ecosistema, la descrizione analitica dell’intera azienda e di tutti gli interventi da eseguire per il rispetto delle prescrizioni previste dall’operazione e il carico del bestiame presente in azienda. Inoltre, dovrà essere descritto l’avvicendamento colturale eseguito nel triennio antecedente alla domanda per le superfici oggetto di conversione a pascolo permanente e la localizzazione delle singole superfici in base ai diversi livelli di premio (montagna, collina e pianura) nonché rispetto alle priorità territoriali dell’operazione. La relazione tecnica dovrà essere firmata da un tecnico agricolo abilitato secondo le norme vigenti; in deroga la predetta relazione potrà essere sottoscritta dal titolare se lo stesso è in possesso di specifica professionalità (agrotecnico, perito agrario, agronomo o veterinario in caso di azienda zootecnica) secondo le norme vigenti. La relazione tecnica del piano aziendale dovrà riportare in calce la seguente dichiarazione sottoscritta dal professionista incaricato o in deroga dal beneficiario in possesso di specifica professionalità:

"Il sottoscritto nato a.... il, nella qualità di consulente tecnico, o in caso di deroga, di titolare della azienda in possesso di titolo di studio (specificare), dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art., che i dati riportati nella relazione aziendale sono veri e reali e corrispondono ai dati contenuti nel piano colturale del fascicolo aziendale. Data e Firma.....".

Le condizioni di ammissibilità dovranno essere possedute al momento del rilascio della domanda di sostegno informatica e in ogni caso alla data del **15 maggio dell’anno di presentazione della domanda di sostegno**.

Per la conversione l'operazione potrà essere applicata su superfici aziendali che al momento della presentazione della domanda di adesione, siano state destinate, per il triennio precedente, a seminativi avvicendati inseriti nelle ordinarie rotazioni colturali.

Le aziende che aderiscono al **mantenimento**, devono dimostrare di aver concluso il precedente periodo di impegno e che le medesime superfici non siano state convertite a seminativo.

Considerato l'onere amministrativo sproporzionato rispetto al beneficio la **superficie minima** aziendale ammessa a premio è **di 1 ha**; il limite minimo viene ridotto a **ettari 0,5 per le Isole Minori**.

In caso di **agricoltori associati** la superficie minima è di **10 ha**.

I beneficiari si impegnano a mantenere la superficie per tutto il periodo d'impegno.

L'art.47 par.2 del Reg. (UE) n.1305/2013, è applicato nei termini definiti al punto 11.7 delle presenti disposizioni attuative.

6.3. Impegni del beneficiario

Con l'operazione "Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti" s'intende tutelare la biodiversità attraverso la riduzione delle superfici coltivate a seminativo convertendole in pascoli permanenti e conseguentemente ridurre l'impatto negativo del sistema agricolo sulla flora e la fauna spontanee, grazie all'abbattimento dell'impiego di fitofarmaci e fertilizzanti chimici. Inoltre, questa contribuisce anche a migliorare la risorsa suolo sia per quanto riguarda l'erosione che il livello di sostanza organica, in quanto una copertura vegetale maggiore di quella ottenuta con i seminativi riduce i fenomeni di ruscellamento dell'acqua, di trasporto superficiale e lisciviazione dei nutrienti e di perdita della sostanza organica. Per quanto riguarda il mantenimento, con la presente operazione si intende evitare che i pascoli costituiti con le precedenti programmazioni (PSR 2000-2006 e PSR 2007-2013) vengano, a conclusione dell'impegno agroambientale, riconvertiti in seminativi, con conseguente danno ambientale dovuto a perdita di biodiversità e reintroduzione di input chimici nel suolo, degrado della risorsa suolo e maggiore produzione di CO₂.

L'adesione all'operazione comporta i seguenti obblighi:

- al primo anno lavorazione superficiale (erpatura leggera) su tutta la superficie interessata, per la preparazione del letto di semina;

- concimazione d'impianto in relazione alle caratteristiche fisico chimiche del terreno, nel rispetto dei seguenti livelli massimi di somministrazione: 90 kg/ha di unità di fosforo totale, 70 kg/ha di unità di azoto totale (organico più minerale) ammissibile esclusivamente in assenza di leguminose seminate;

- semina di essenze foraggere autoctone (<http://www.psr Sicilia.it/Misure/10/Lista%20essenze%20foraggere.pdf>) adatte al contesto pedoclimatico interessato, da effettuarsi entro il primo anno d'impegno, al verificarsi delle condizioni ambientali favorevoli;

- trasemine di rinfoltimento delle essenze negli anni successivi; nel corso dell'impegno le specie foraggere utilizzate potranno variare al fine di evitare fenomeni di stanchezza. La trasemina deve essere effettuata in presenza di una superficie >15% di suolo brullo (privo di vegetazione). La necessità del ricorso alla trasemina deve essere giustificata con una relazione tecnica firmata da un tecnico agricolo abilitato secondo le norme vigenti, rilasciata prima dell'esecuzione dell'operazione di trasemina. La relazione tecnica indicherà la constatazione della percentuale di diradamento, le aree da traseminare, le specie da impiegare, la quantità di seme per singola specie, eventuali ulteriori prescrizioni agronomiche, la relazione tecnica deve essere conservata con i documenti aziendali e resa disponibile per le verifiche in loco.

In deroga la predetta relazione potrà essere sottoscritta dal titolare se lo stesso è in possesso di specifica professionalità (agrotecnico, perito agrario, agronomo o veterinario in caso di azienda zootecnica) secondo le norme vigenti. La relazione tecnica deve riportare in calce la seguente dichiarazione sottoscritta dal professionista incaricato o in deroga dal beneficiario in possesso di specifica professionalità:

"Il sottoscritto nato a.... il, nella qualità di consulente tecnico, o in caso di deroga, di titolare della azienda in possesso di titolo di studio (specificare), dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art., che i dati riportati nella relazione sono veri e reali e corrispondono ai dati contenuti nel piano colturale del fascicolo aziendale. Data e Firma.....";

- utilizzo di un miscuglio di almeno tre specie pabulari diverse, per una quantità non inferiore a 80 kg/ha;

- il pascolo potrà essere effettuato con la tecnica di pascolamento turnato con l'obbligo di utilizzare recinti mobili e con un carico di bestiame annuo non inferiore a 0,2 UBA e nel rispetto dei carichi massimi di bestiame ammessi per l'allevamento biologico;

- divieto di pascolamento durante la fase riproduttiva delle essenze pabulari;

- mantenimento della destinazione foraggera in asciutto e adozione delle necessarie pratiche colturali, al fine di mantenere il pascolo in ottimali condizioni vegeto produttive, per tutta la durata dell'impegno;

- divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti.

In assenza di pascolo, effettuazione di almeno uno sfalcio annuale e successiva asportazione del foraggio ottenuto.

Si precisa che per quel che concerne l'applicazione del Mantenimento delle superfici convertite a pascolo con la programmazione 2007/2013, l'obbligo riportato al primo trattino non è pertinente.

Per quel che riguarda il mantenimento della destinazione foraggera in asciutto, sarà verificato che non siano presenti manufatti e attrezzature irrigui; per quel che concerne il mantenimento delle condizioni vegeto produttive ottimali, sarà verificato che la copertura erbosa sia uniforme. La presenza di segni di costipazione del suolo, calpestio, presenza di rigagnoli, buche è tollerata fino al 30% di suolo brullo (privo di vegetazione). In aree localizzate (ad es. vicino a mangiatoie, abbeveratoi, passaggi stretti) la presenza di segni di costipazione del suolo, calpestio, presenza di rigagnoli, buche è tollerata fino al 50% di suolo brullo (privo di vegetazione).

Al fine dello svolgimento delle verifiche in loco ed amministrative relative all'impegno del mantenimento del carico di bestiame entro limiti prefissati per le superfici a pascolo oggetto d'intervento, i beneficiari in possesso di superfici foraggere avvicendate e non avvicendate non a premio, predisporranno, nel caso di superamento del carico massimo, un Piano di Pascolamento. Il Piano deve essere firmato da un tecnico agricolo abilitato secondo le norme vigenti; in deroga il piano potrà essere sottoscritto dal beneficiario se lo stesso è in possesso di specifica professionalità (agrotecnico, perito agrario, agronomo o veterinario in caso di azienda zootecnica) secondo le norme vigenti. Il piano di pascolamento deve descrivere la tecnica di gestione del pascolo adottata, indicando il carico per ogni singolo sito di pascolo (individuato con l'indicazione fogli e particelle) il periodo di pascolamento (data di inizio e fine presunte) e il tempo di permanenza degli animali nei vari appezzamenti (numero di capi e numero di giorni) anche in relazione alla specie allevata.

Il Piano di pascolamento deve riportare in calce la seguente dichiarazione sottoscritta dal professionista incaricato o in deroga dal beneficiario in possesso di specifica professionalità:

"Il sottoscritto nato a.... il, nella qualità di consulente tecnico, o in caso di deroga, di titolare della azienda in possesso di titolo di studio (specificare), dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art., che i dati riportati nel piano di pascolamento sono veri e reali e corrispondono ai dati contenuti nel piano colturale del fascicolo aziendale. Data e Firma.....". Il suddetto piano deve essere conservato con i documenti aziendali e reso disponibile per le verifiche amministrative e in loco.

6.4. Altri obblighi pertinenti: Condizionalità, requisiti minimi, criteri e attività minime

I beneficiari oltre agli impegni descritti al punto precedente devono garantire il rispetto:

- dei pertinenti requisiti relativi alle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali, BCAA 4, 5 (**Suolo e Stock di carbonio**) riportati in dettaglio al punto 3.4 delle presenti disposizioni attuative;
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari come specificato nel punto 3.4 delle presenti disposizioni attuative;

I criteri e le attività minime di cui all'art.4 par.1 lettera c punti ii) e iii) del Reg. (UE) n.1307/2013 e dal DM 1420 del 26/02/2015 art. 2 e 3 e smi e circolari AGEA: Prati permanenti e nei pascoli, densità minima di bestiame è di 0,2 UBA per ettaro di pascolo permanente riferita all'anno di presentazione della domanda.

6.5. Durata degli impegni

La durata dell'impegno per l'operazione **10.1.c "Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti"** è di sette anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda informatica di sostegno o secondo quanto previsto dallo specifico bando.

6.6. Livelli di sostegno

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio riferito all'effettiva superficie convertita o mantenuta a pascolo permanente e il sostegno concesso è differenziato in base alle zone altimetriche come di seguito specificato:

- aree di montagna : € 288/ha;
- aree di collina: € 365/ha;
- aree di pianura: € 370/ha.

Si specifica che i suddetti livelli di sostegno sono al netto del costo relativo all'osservanza della componente EFA del *greening*.

6.7. Localizzazione e criteri di selezione.

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale. Ai sensi del par. 2 dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non si prevede di applicare criteri di selezione. Qualora le richieste pervenute e ammissibili siano superiori alle disponibilità finanziarie, verrà data priorità in ordine di precedenza alle aziende ubicate per almeno il 50% della SAU ammissibile nelle seguenti aree:

Priorità 1) zone Natura 2000 (SIC e ZPS), individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, zone di alto valore naturale inserite nel sistema regionale delle aree naturali protette (parchi, riserve e parchi archeologici);

Priorità 2) aree individuate dall'Amministrazione Regionale come ZVN (zone vulnerabili ai nitrati) ai sensi della direttiva 91/676/CEE, e riportate nel Piano di Gestione del Distretto idrografico Sicilia approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 novembre 2015 – Serie Generale n. 258 e sulla GURS del 12 febbraio 2016 – Parte I n. 7, successivamente aggiornato ed approvato con Delibera di Giunta n. 228 del 29/06/2016 ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016.

All'interno delle suddette aree prioritarie verrà data precedenza alle aziende che hanno una maggiore percentuale di Superficie Agricola Totale ricadente in tali aree.

Quindi, esaurito il suddetto ordine di priorità e in presenza di risorse finanziarie, si procederà con lo stesso ordine di priorità, per le aziende con meno del 50% della SAU ammissibile ubicata nelle

suddette aree. All'interno delle suddette aree prioritarie verrà data precedenza alle aziende che hanno maggiore percentuale di Superficie Agricola Totale (SAT) ricadente in tali aree.

6.8. Combinazione di impegni a superficie

L'operazione non è cumulabile con gli aiuti per le medesime superfici della misura 10 e con le operazioni della misura 11, mentre è compatibile con gli aiuti erogati dalla misura 12, 13 e con l'operazione 10.1.g "Allevamento di razze in pericolo di estinzione" in quanto gli impegni sono differenti e la presente azione non prevede aiuto all'attività zootecnica quindi non c'è sovrapposizione di premio su superfici e pertanto cumulo. Non c'è rischio di sovracompensazione.

6.9. Compatibilità 1 Pilastro e OCM

La presente operazione risulta compatibile con gli aiuti accoppiati previsti dal I Pilastro in quanto gli stessi sono erogati per alcune colture che adottano le normali pratiche agricole mentre la presente operazione compensa i maggiori costi che vanno al di sopra della normale pratica agricola.

7. Operazione 10.1.e "Ritiro delle superfici lungo i corsi d'acqua"

L'operazione risponde al fabbisogno del PSR 2014/2020 F14 "Tutelare la qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee". L'operazione contribuisce direttamente al conseguimento degli obiettivi della FA 4b "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi". L'operazione, inoltre, contribuisce all'obiettivo trasversale "Ambiente e cambiamenti climatici".

7.1. Beneficiari

Sono ammessi gli agricoltori singoli e/o associati ed altri gestori del territorio.

7.2. Condizioni di Ammissibilità

I richiedenti al momento della presentazione della domanda di sostegno dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell'impegno (7 anni) nei termini specificati al punto 3.2. delle presenti disposizioni.

Gli stessi dovranno presentare una relazione tecnico agronomica che descriva le attuali caratteristiche dell'agro-ecosistema, la descrizione analitica dell'intera azienda, la distribuzione delle colture, le specie e/o le varietà, l'incidenza delle tare, dei pascoli, degli incolti e dei fabbricati rurali, la presenza di corpi idrici, la localizzazione e l'estensione delle superfici della fascia da ritirare, accompagnata da un'apposita planimetria che evidenzia lo stato dei luoghi e l'ampiezza della fascia da ritirare.

In caso di mantenimento, dovrà essere indicato il periodo d'impegno e la superficie sottoposta al ritiro ventennale ai sensi del Reg. (CE) n. 2078/92 misura F.

La relazione tecnico/agronomica dovrà essere redatta e firmata da un tecnico agrario abilitato alla professione e sottoscritta dal titolare della ditta richiedente; in deroga la predetta relazione potrà essere sottoscritta unicamente dal titolare se lo stesso è in possesso di specifica professionalità (agrotecnico, perito agrario, agronomo) abilitata secondo le norme vigenti, inoltre dovrà riportare in calce la

seguente dichiarazione sottoscritta dal professionista incaricato o in deroga dal richiedenti o in possesso di specifica professionalità:

"Il sottoscritto nato..... a il, nella qualità di consulente tecnico, o in caso di deroga, di titolare della azienda in possesso di titolo di studio (specificare), dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art., che i dati riportati nella relazione aziendale sono veri e reali e corrispondono ai dati contenuti nel piano colturale del fascicolo aziendale. Data e Firma.....".

Le condizioni di ammissibilità dovranno essere possedute al momento del rilascio della domanda di sostegno informatica e in ogni caso alla data del **15 maggio dell'anno di presentazione della domanda di sostegno.**

Considerato l'onere amministrativo sproporzionato rispetto al beneficio, la superficie minima aziendale ammessa a premio è:

- 0,50 ha per agricoltori singoli;
- 2 ha per agricoltori associati o altri gestori del territorio

La fascia da ritirare lungo i corsi d'acqua in caso d'introduzione, dovrà avere un'ampiezza minima di 50 m. e massima di 500 m., a partire dal bordo esterno delle fasce tampone obbligatorie ai sensi delle norme di condizionalità e nel rispetto dell'EFA. **In caso di introduzione il ritiro delle superfici è limitata alle superfici a seminativo e/o a colture permanenti coltivate da almeno tre annate agrarie.** Per quanto riguarda il mantenimento potranno accedere all'operazione 10.1.e i beneficiari del Reg. (CEE) n. 2078/1992 misura F "Ritiro dei seminativi per 20 anni", a conclusione dell'impegno assunto. Le aziende che aderiscono al **mantenimento**, devono dimostrare di aver concluso il precedente periodo di impegno e che le medesime superfici non siano state convertite a seminativo.

I beneficiari si impegnano a mantenere la superficie per tutto il periodo d'impegno.

L'art.47 del Reg. (UE) n.1305/2013, è applicato nei termini definiti al punto 11.7 delle presenti disposizioni attuative.

7.3. Impegni del beneficiario

L'operazione risponde prioritariamente alla tutela delle risorse idriche attraverso una riduzione dell'impatto inquinante sulle acque dei suoli, al contrasto dei fenomeni di erosione e di desertificazione nelle aree sensibili, nonché alla tutela della biodiversità a seguito della eliminazione dell'uso di fitofarmaci e fertilizzanti. In particolare è finalizzata a ridurre l'impatto chimico sulle acque ed evitare, nei casi di mantenimento, che superfici ritirate nelle precedenti programmazioni possano ritornare ad essere arate e quindi aumentare la pressione dell'attività agricola lungo i corsi d'acqua.

A tal proposito si ritiene necessario sottolineare che le superfici ritirate ai sensi del Reg. (CE) n. 2078/92 misura F "Ritiro dei seminativi per 20 anni" hanno permesso ai beneficiari di percepire un premio come mancato reddito per non aver messo a coltivazione le stesse e pertanto, scaduto tale impegno e non percependo più i premi agroambientali, i beneficiari si troverebbero costretti a dover coltivare le superfici agricole oggetto del precedente impegno.

L'operazione prevede sia il mantenimento che l'introduzione.

In generale, sia in caso di **introduzione** che di **mantenimento**, l'impegno comporta il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Le **superfici a seminativo**, in seguito al ritiro, non dovranno dare luogo a produzioni agricole vendibili né reimpiegabili in azienda o utilizzabili economicamente;
- Su tutte le superfici ritirate non potrà essere esercitata attività zootecnica, il pascolo e lo stazzo di bestiame;
- Nelle superfici ritirate dovrà essere creata o mantenuta un'adeguata copertura vegetale spontanea (al fine di prevenire fenomeni di erosione e di lisciviazione dei nitrati). In tali superfici la vegetazione dovrà essere contenuta con uno o più sfalci e tagli di contenimento delle specie arboree e/o arbustive.

Inoltre, i beneficiari dovranno rispettare il divieto di: spandere rifiuti, fertilizzanti chimici, fanghi o liquami in genere; utilizzare fitofarmaci e diserbanti; prelevare sabbia, terra o altri materiali; realizzare strade o trazzere; esercitare attività estrattive; edificare fabbricati di qualsivoglia natura, appiccare il fuoco. Nelle superfici ritirate sarà possibile attuare gli interventi previsti dalla Misura 4.4.c Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità:

1. investimenti per la sosta della fauna stanziale e migratoria, creazione di siti di nidificazione della fauna selvatica, formazioni vegetali ripariali;
2. recupero, creazione e ripristino di biotopi, habitat naturali e naturalistici terrestri, acquatici e ripariali mediante interventi di riqualificazione ambientale, rinaturalizzazione e antierosivi;
3. strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica come manufatti indirizzati al riparo delle specie selvatiche vertebrate ed invertebrate o passaggi sicuri per la fauna (es. nidi artificiali, barriere, tunnel di attraversamento e passaggi sicuri per la fauna, muretti a secco per il riparo della fauna);
4. investimenti di ingegneria naturalistica, necessari per motivi ambientali, (ad esempio lagunaggio, sistemi filtranti, fitodepurazione, interventi spondali, antierosivi);
5. creazione di boschetti, macchia mediterranea;
6. impianto di fasce di vegetazione, comprese le siepi, costituite da essenze autoctone o storicamente presenti nei territori interessati finalizzate alla conservazione, salvaguardia e crescita della biodiversità presente nel territorio regionale;
7. conservazione di alberi isolati o in filare;
8. ripristino di zone umide, bivieri, laghetti e stagni.

7.4. Altri obblighi pertinenti: Condizionalità, requisiti minimi, criteri e attività minime

I beneficiari oltre agli impegni descritti al punto precedente devono garantire il rispetto:

- dei pertinenti requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria, CGO1(Acque) e 10 (Prodotti fitosanitari), e delle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali, BCAA 1 e 4 (Acque; Suolo e stock di carbonio) riportati in dettaglio al punto 3.4 delle presenti disposizioni attuative;
- il rispetto dei pertinenti requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari come specificato nel punto 3.4 delle presenti disposizioni attuative;
- i pertinenti criteri e le attività minime di cui all'art.4 par.1 lettera c punti ii) e iii) del Reg. (UE) n.1307/2013. Le attività minime pertinenti da rispettare sono:
 - a) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
 - b) limitare la diffusione delle infestanti;
 - c) mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali.

7.5. Durata degli impegni

La durata dell'impegno per l'operazione 10.1.e "Ritiro delle superfici lungo i corsi d'acqua" è di sette anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda informatica di sostegno o secondo quanto previsto dallo specifico bando.

7.6. Livelli di sostegno

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di importo a superficie (€/ettaro) secondo le tipologie culturali presenti, così come di seguito riportato:

Colture	Adesione singola	Adesione collettiva
Seminativi	464	484
Olivo	662	682
Altre permanenti	893	900

7.7. Localizzazione e criteri di selezione

L'operazione si applica lungo tutti i corsi d'acqua definiti dal Piano di Tutela delle Acque in attuazione della Direttiva Acque 2000/60 e s.m.i. .

Ai sensi del par. 2 dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non si prevede di applicare criteri di selezione.

Qualora le richieste pervenute e ammissibili siano superiori alle disponibilità finanziarie verrà data priorità in ordine di precedenza alle aziende ubicate per almeno il 50% della SAU ammissibile nelle seguenti aree:

Priorità 1) aree individuate dall'Amministrazione Regionale come ZVN (zone vulnerabili ai nitrati) ai sensi della direttiva 91/676/CEE, e riportate nel Piano di Gestione del Distretto idrografico Sicilia approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 novembre 2015 – Serie Generale n. 258 e sulla GURS del 12 febbraio 2016 – Parte I n. 7, successivamente aggiornato ed approvato con Delibera di Giunta n. 228 del 29/06/2016 ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016 e nelle aree sensibili riportate dal Piano di Tutela delle acque;

Priorità 2) zone Natura 2000 (SIC e ZPS), individuate ai sensi delle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE, zone di alto valore naturale inserite nel sistema regionale delle aree naturali protette (parchi, riserve e parchi archeologici).

All'interno delle suddette aree prioritarie verrà data precedenza alle aziende che hanno una maggiore percentuale di Superficie Agricola Totale ricadente in tali aree.

Quindi, esaurito il suddetto ordine di priorità e in presenza di risorse finanziarie, si procederà con lo stesso ordine di priorità, per le aziende con meno del 50% della SAU ammissibile ubicata nelle suddette aree. All'interno delle suddette aree prioritarie verrà data precedenza alle aziende che hanno maggiore percentuale di Superficie Agricola Totale (SAT) ricadente in tali aree.

Inoltre sarà data priorità ai progetti integrati con la misura 4 operazione 4.4.c per gli interventi compatibili con la presente operazione e alle azioni collettive su territori contigui.

7.8. Combinazione di impegni a superficie

L'operazione non è cumulabile con gli aiuti per le medesime superfici con le altre operazioni a superficie della misura 10 e con le operazioni previste dalle misure 11 e 12.

7.9. Compatibilità 1 Pilastro e OCM

La presente operazione risulta compatibile con gli aiuti accoppiati previsti dal I Pilastro in quanto gli stessi sono erogati per alcune colture che adottano le normali pratiche agricole mentre la presente misura compensa i maggiori costi che vanno al di sopra della normale pratica agricola.

8. Operazione 10.1.f “Adozione di tecniche di agricoltura conservativa”

L'operazione risponde ai fabbisogni del PSR 2014/2020 F13 “Conservare e migliorare la qualità del suolo e difendere il territorio dal dissesto idrogeologico e dall'erosione superficiale” ed F18 “ Ridurre le emissioni di Co2, limitare gli input energetici nella gestione aziendale e incrementare il carbonio organico nei suoli”. L'operazione contribuisce direttamente al conseguimento degli obiettivi della FA 5e “*Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale*” ed indirettamente al conseguimento degli obiettivi delle FA 4c “*Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi*” e 5d “*Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotta dall'agricoltura*”. L'operazione, inoltre, contribuisce all'obiettivo trasversale “*Ambiente e cambiamenti climatici*”.

8.1. Beneficiari

Sono ammessi gli agricoltori singoli e associati.

8.2. Condizioni di Ammissibilità

I richiedenti al momento della presentazione della domanda di sostegno dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell'impegno nei termini specificati al punto 3.2. delle presenti disposizioni attuative e dovranno essere in possesso di partita IVA in campo agricolo.

Gli stessi dovranno presentare una relazione tecnico agronomica che descriva le attuali caratteristiche dell'agro-ecosistema, la descrizione analitica dell'intera azienda la distribuzione delle colture, le specie e/o le varietà, l'incidenza delle tare, dei pascoli, degli incolti e dei fabbricati rurali, la presenza di corpi idrici, la localizzazione e l'estensione delle superfici oggetto d'impegno, il piano di rotazione colturale per tutto il periodo d'impegno, la descrizione per tutte le superfici delle tecniche colturali adottate, relativamente agli impegni dell'operazione.

La relazione tecnico/agronomica dovrà essere redatta e firmata da un tecnico agrario abilitato alla professione e sottoscritta dal titolare della ditta richiedente; in deroga la predetta relazione potrà essere sottoscritta unicamente dal titolare se lo stesso è in possesso di specifica professionalità (agrotecnico, perito agrario, agronomo) abilitata secondo le norme vigenti, inoltre dovrà riportare in calce la seguente dichiarazione sottoscritta dal professionista incaricato o in deroga dal richiedenti o in possesso di specifica professionalità:

“Il sottoscritto nato..... a il, nella qualità di consulente tecnico, o in caso di deroga, di titolare della azienda in possesso di titolo di studio (specificare), dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art., che i dati riportati nella relazione aziendale sono veri e reali e corrispondono ai dati contenuti nel piano colturale del fascicolo aziendale. Data e Firma.....”.

I richiedenti dovranno dimostrare, con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R 445/2000, la disponibilità delle macchine omologate per effettuare la semina su sodo. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dai documenti di acquisto o potrà essere dimostrata anche con un accordo scritto con un contoterzista, che specifichi la tipologia di macchina da utilizzare.

Inoltre i richiedenti dovranno essere iscritti ad un corso/giornate formative sull'Agricoltura conservativa organizzati nell'ambito delle attività previste dal PSR 2014/2020. I richiedenti dovranno

comunque completare il percorso formativo prima della semina autunno/vernina del primo anno d'impegno.

Le condizioni di ammissibilità dovranno essere possedute al momento del rilascio della domanda di sostegno informatica e in ogni caso alla data del **15 maggio dell'anno di presentazione della domanda di sostegno**.

Sono escluse dall'impegno alla presente azione le superfici aziendali ancora sottoposte a ritiro dei "seminativi dalla produzione" ai sensi del Reg. (CEE) n. 2078/1992 e del Reg. (CE) n. 1257/1999.

Per attuare con efficacia l'innovativa tecnica colturale per gli ambienti cerealicoli regionali (sod seeding) prevista dall'operazione, la superficie minima aziendale ammessa a premio è:

- 2 ha per agricoltori singoli per i quali l'operazione dovrà essere adottata su una superficie pari ad almeno il 10% della superficie a seminativo aziendale utilizzata.
- 10 ha per agricoltori associati.

I beneficiari si impegnano a mantenere la superficie per tutto il periodo d'impegno.

L'art.47 del Reg. (UE) 1305/2013, è applicato nei termini definiti al punto 11.7 delle presenti disposizioni attuative.

8.3. Impegni del beneficiario

La protezione del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce effetti ecosistemici anche in funzione della prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico, rappresenta una delle priorità delle politiche ambientali a livello europeo (Strategia tematica per la protezione del suolo – COM (2006) 231 def. del 22.9.2006) e nazionale, e può divenire la risposta regionale a specifiche problematiche locali integrandosi nel contempo con le altre finalità ambientali inerenti la tutela delle risorse idriche, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, la lotta e l'adattamento al cambiamento climatico.

La tecnica di agricoltura conservativa, consistente nella **semina su sodo (sod seeding)** prevede che, al momento della raccolta (ottenuta con tecniche convenzionali) immediatamente successiva alla domanda di sostegno, vengano lasciati in loco dei residui colturali distribuiti uniformemente sul suolo al fine di garantire la copertura dello stesso.

Successivamente le aziende dovranno:

Effettuare la **semina diretta su sodo** con macchine e attrezzi tecnicamente idonei ed omologati per eseguire questo tipo di operazione colturale. La deposizione del seme nel terreno dovrà essere effettuata senza alterare il profilo del suolo, eccetto che per una fascia ristretta di larghezza massima di 8-10 cm. Si consiglia di interrare il seme ad una profondità massima di 5-7 cm.

Inoltre dovranno rispettare i seguenti obblighi:

- Divieto di effettuare qualunque lavorazione del terreno (sod seeding);
- Mantenere in loco i residui colturali delle colture praticate, in modo da avere uno strato di materiale vegetale sparso sul suolo a scopo protettivo (mulching). E' consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione parziale delle paglie e degli stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno;
- Frazionare gli apporti di azoto e fosforo in 2 interventi quando superano i 100 kg/ha. Tale frazionamento non si applica con i concimi a lenta cessione di azoto;
- Effettuare il monitoraggio (scouting) continuativo pre e post semina per valutare lo sviluppo delle infestanti e gli eventuali interventi di diserbo necessario per controllare la diffusione delle malerbe. Le attività di scouting dovranno essere riportate nel registro aziendale nella sezione interventi colturali;

- Non utilizzare fanghi;
- Mantenere costantemente e conformemente aggiornato il registro aziendale delle attività di monitoraggio (scouting) per lo sviluppo delle infestanti.

Sono ammessi gli interventi di diserbo chimico, secondo le esigenze e si consiglia di adottare una successione colturale tra cereali autunno-vernini da granella e leguminose da granella, erbai autunno-vernini, foraggiere. E' ammessa la pratica del ringrano per due anni consecutivi.

8.4 Registro Aziendale

Al fine di consentire la verifica del rispetto degli impegni sottoscritti con l'adesione all'operazione 10.1.f, i richiedenti sono tenuti a compilare un apposito registro aziendale, riferito agli interventi colturali e fitosanitari effettuati sulla superficie impegnata che deve essere conforme al modello riportato in allegato alle presenti disposizioni attuative (Allegato 1). Il registro inoltre dovrà essere costantemente e coerentemente aggiornato anche in merito alle attività di monitoraggio (*scouting*) dello sviluppo delle infestanti. Il registro, correttamente compilato ed aggiornato, deve essere visionabile e disponibile al momento del controllo in loco

8.5. Altri obblighi pertinenti: Condizionalità, requisiti minimi, criteri e attività minime

I beneficiari oltre agli impegni descritti al punto precedente devono garantire il rispetto:

- dei pertinenti requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria, CGO 1 (**Acque**), 4 (**Sicurezza alimentare**) e 10 (**Prodotti fitosanitari**) e delle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali, BCAA 4 (**Suolo e Stock di carbonio**) riportati in dettaglio al punto 3.4 delle presenti disposizioni attuative;
- il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari come specificato nel punto 3.4 delle presenti disposizioni attuative;

8.6. Durata degli impegni

La durata dell'impegno per l'operazione **10.1.f "Adozione di tecniche di agricoltura conservativa"** è di sette anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda informatica di sostegno o secondo quanto previsto dallo specifico bando.

8.7. Livelli di sostegno

Per gli interventi previsti sarà concesso un sostegno su base annua sotto forma di un importo ad ettaro pari a € 253.

Non vengono utilizzate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Reg. (UE) n. 1307/2013.

8.8. Localizzazione e criteri di selezione.

L'Azione si applica su tutto il territorio regionale per le superfici a seminativo ad indirizzo cerealicolo-foraggero. Ai sensi del par. 2 dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non si prevede di applicare criteri di selezione.

Qualora le richieste pervenute ed ammissibili siano superiori alle disponibilità finanziarie verrà data priorità alle aziende ubicate per almeno il 50% della SAU ammissibile nelle aree a rischio di erosione (carta regionale dell'erosione reale) con erosione superiore a 6 t/ha/anno e/o aree sensibili alla desertificazione (carta della sensibilità alla desertificazione in Sicilia) con sensibilità alla desertificazione classificata fragile o critica. All'interno delle suddette aree prioritarie verrà data

precedenza alle aziende che hanno una maggiore percentuale di Superficie Agricola Totale ricadente in tali aree.

Quindi, esaurito il suddetto ordine di priorità e in presenza di risorse finanziarie, si procederà con lo stesso ordine di priorità, per le aziende con meno del 50% della SAU ammissibile ubicata nelle suddette aree. All'interno delle suddette aree prioritarie verrà data precedenza alle aziende che hanno maggiore percentuale di Superficie Agricola Totale (SAT) ricadente in tali aree.

8.9. Combinazione di impegni a superficie

L'operazione non è cumulabile con gli aiuti per le medesime superfici con le altre operazioni della presente misura 10 nonché con la misura 11 - Agricoltura biologica, mentre è compatibile con gli aiuti erogati con l'operazione 10.1.g - Allevamento di razze in pericolo di estinzione, in quanto gli impegni sono differenti e la presente azione non prevede aiuto all'attività zootecnica quindi non c'è sovrapposizione di premio su superfici e pertanto cumulo.

8.10. Compatibilità 1 Pilastro e OCM

La presente operazione risulta compatibile con gli aiuti accoppiati previsti dal I Pilastro in quanto gli stessi sono erogati per alcune colture che adottano le normali pratiche agricole mentre la presente misura compensa i maggiori costi che vanno al di sopra della normale pratica agricola.

9. Operazione 10.1. g “Allevamento di razze in pericolo di estinzione”

L'operazione risponde ai fabbisogni del PSR 2014/2020 F12 “ Salvaguardare e valorizzare la biodiversità e il germoplasma di interesse agrario e forestale”. L'operazione contribuisce direttamente al conseguimento degli obiettivi della FA 4a”*Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità*”. L'operazione, inoltre, contribuisce all'obiettivo trasversale “*Ambiente e cambiamenti climatici*”.

9.1. Beneficiari

Sono ammessi gli agricoltori singoli e associati ed altri gestori del territorio.

9.2. Condizioni di Ammissibilità

Il sostegno è ammissibile per l'allevamento in purezza di nuclei di animali iscritti ai Libri genealogici e/o Registri anagrafici appartenenti a specie e razze autoctone delle specie bovine, ovine, caprine, equine, asinine e suine, indicate fra quelle in pericolo di estinzione. Il numero minimo per l'accesso all'operazione è di 2 UBA. Tutti i richiedenti devono essere in possesso di partita IVA in campo agricolo. Le condizioni di ammissibilità dovranno essere possedute al momento del rilascio della domanda di sostegno informatica e in ogni caso alla data del **15 maggio dell'anno di presentazione della domanda di sostegno**.

9.3. Impegni del beneficiario

L'operazione è finalizzata alla salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico delle razze animali autoctone a rischio di estinzione o di abbandono ed ad invertire il trend negativo della

dinamica delle popolazioni, compensando la minore competitività degli allevamenti interessati rispetto a quelli con razze maggiormente produttive, in modo tale da garantire agli allevatori una ragionevole redditività nell'impiego delle risorse genetiche locali. Nella presente operazione gli allevatori si impegnano a tutelare e conservare la diversità genetica di razze appartenenti alle specie che sono tradizionalmente allevate in Sicilia e, attualmente, a rischio di estinzione. Il sostegno è previsto per l'allevamento in purezza di nuclei di animali iscritti ai Libri genealogici e/o Registri anagrafici appartenenti a specie e razze autoctone delle specie bovine, ovine, caprine, equine, asinine e suine.

Inoltre l'adesione all'operazione comporta le seguenti prescrizioni:

- a) allevamento di soggetti appartenenti alle razze in pericolo di estinzione con riproduzione in purezza secondo le indicazioni fornite dagli Enti responsabili della tenuta del Libro Genealogico o del Registro Anagrafico di razza;
- b) iscrizione dei soggetti allevati al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico di razza;
- c) identificazione degli animali secondo le norme ufficiali dei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici;
- d) corretta tenuta di un registro di stalla;
- e) incremento della dotazione aziendale iniziale appartenente alle razze a rischio di estinzione del 20% nel quinquennio.

Nel quinquennio di impegno, non è consentita la riduzione del numero complessivo dei soggetti allevati oggetto di aiuto, salvo comprovati casi di forza maggiore riconosciute a livello europeo. E' invece, ammesso l'ampliamento del numero dei soggetti a premio nel rispetto del carico massimo e sino al 20% della dotazione iniziale di animali. In ogni singolo anno d'impegno non possono essere venduti o macellati i soggetti ammessi all'aiuto annuale, salvo sostituzioni autorizzate dall'Amministrazione.

9.4. Altri obblighi pertinenti: Condizionalità, requisiti minimi, criteri e attività minime

I beneficiari oltre agli impegni descritti al punto precedente devono garantire il rispetto: dei pertinenti requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori, CGO 4 e 5 (relativi **alla Sicurezza alimentare**) 6, 7, 8 (relativi a **Identificazione e registrazione degli animali**) e 9 (**Malattie degli animali**)

9.5. Durata degli impegni

La durata dell'impegno per l'operazione **10.1.g "Allevamento di razze in pericolo di estinzione"** è di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda informatica di sostegno o secondo quanto previsto dallo specifico bando.

9.6. Livelli di sostegno

Il sostegno sarà concesso su base annua per le UBA allevate e per le razze indicate nella tabella sottostante. Per le razze indicate con l'asterisco si superano i massimali previsti dal Regolamento; tale scelta scaturisce dalla necessità di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

- Nel quinquennio è ammesso l'aumento delle UBA richieste a premio, nel rispetto del carico massimo, fino al 20% della dotazione iniziale di animali.

Si specifica che le attività della presente operazione sono diverse da quelle prevista dall'art. 28 par. 9 del Reg. (UE) n. 1305/2013 previste con la sottomisura 10.2.

Specie	Razze	€/UBA/anno
Bovina	Modicana compresa la Siciliana*	400
	Cinisara*	400
Ovina	Barbaresca Siciliana*	470
	Noticiana*	470
Caprina	Girgentana*	366
	Argentata dell'Etna*	370
	Messinese*	370
Suina	Suino Nero Siciliano	200
Equina	Cavallo Sanfratellano*	400
	Puro Sangue Orientale*	300
Asinina	Asino Ragusano	200
	Asino Pantesco*	500

9.7. Localizzazione e criteri di selezione.

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale. Ai sensi del par. 2 dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non si prevede di applicare criteri di selezione; qualora non siano disponibili le risorse finanziarie verrà data priorità secondo il seguente ordine:

1. allevamenti ubicati nelle aree Natura 2000;
2. allevamenti con numero di capi inferiore a 10;
3. allevamenti biologici;
4. agricoltori assoggettati ad altre operazione della misura 10.

9.8. Combinazione di impegni a superficie

Con la presente operazione non vi è rischio di doppio finanziamento con le pratiche di greening del I Pilastro, inoltre è compatibile con le altre operazioni della sottomisura 10.1. nonché con le misure 11, 12 e 13.

10. Operazione 10.1. h “Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi”

L'operazione risponde ai fabbisogni del PSR 2014/2020 F11 “Recuperare, tutelare e valorizzare gli ecosistemi agricoli e silvicoli, i sistemi colturali e gli elementi fisici del paesaggio” e F12 “Salvaguardare e valorizzare la biodiversità e il germoplasma di interesse agrario e forestale”. L'operazione contribuisce direttamente al conseguimento degli obiettivi della FA 4a”*Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità*”. L'operazione, inoltre, contribuisce all'obiettivo trasversale “*Ambiente e cambiamenti climatici*”.

10.1. Beneficiari

Sono beneficiari dell'operazione gli "agricoltori custodi" conduttori di campi di conservazione del germoplasma finanziati, effettivamente realizzati con le specie da conservare e collaudati ai sensi della Misura 214/2 "Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura" - Azione B "Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi" del PSR Sicilia 2007-2013.

Sono altresì beneficiari dell'operazione gli "agricoltori custodi" che abbiano costituito nella programmazione 2014-2020 campi di conservazione finanziati, effettivamente realizzati con le specie da conservare e collaudati di germoplasma con la apposita operazione 4.4.b "*Preservazione della biodiversità campi degli agricoltori custodi*".

10.2. Condizioni di Ammissibilità

I richiedenti al momento della presentazione della domanda di sostegno dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell'impegno nei termini specificati al punto 3.2 delle presenti disposizioni attuative. Le condizioni di ammissibilità dovranno essere possedute al momento del rilascio della domanda di sostegno informatica e in ogni caso alla data del **15 maggio dell'anno di presentazione della domanda di sostegno**.

La superficie aziendale ammissibile a premio coincide con la superficie dei campi effettivamente costituiti (finanziati e collaudati) con le specie da conservare ai sensi dell'azione 214/2B del PSR 2007-2013 o con la dimensione dei campi costituiti (finanziati e collaudati) con le specie da conservare ai sensi della misura 4.4.b della programmazione 2014/2020.

La dimensione minima dei campi è di ha 0,2 e massima di ha 0,7.

L'art.47 del Reg. (UE) 1305/2013, è applicato nei termini definiti al punto 11.7 delle presenti disposizioni attuative.

10.3. Impegni del beneficiario

L'adesione all'operazione comporta i seguenti obblighi:

- mantenimento in ottimo stato vegetativo del campo attraverso l'adozione delle pratiche di conduzione del frutteto quali: lavorazioni periodiche del terreno, concimazione, potatura, irrigazione ed ogni altro intervento atto a garantire la salvaguardia della vegetazione e delle produzioni e comunque secondo i criteri della buona pratica agronomica;
- divieto di diradamento del frutteto;
- consentire gratuitamente la raccolta del materiale vegetale (marze, talee, gemme, etc.), per esclusiva finalità scientifica, da parte di Università ed Enti pubblici di ricerca, debitamente autorizzati dall'Amministrazione regionale;
- consentire gratuitamente la raccolta di una quota delle produzioni frutticole, per esclusiva finalità scientifica, da parte di Università ed Enti pubblici di ricerca, debitamente autorizzati dall'Amministrazione regionale;
- a richiesta, fornire gratuitamente alle strutture dell'Amministrazione regionale (Vivaio F. Paulsen o altre strutture) il materiale vegetale (marze, talee, gemme, etc.) necessario per la costituzione di nuovi campi.

10.4. Altri obblighi pertinenti: Condizionalità, requisiti minimi, criteri e attività minime

I beneficiari oltre agli impegni descritti al punto precedente devono garantire il rispetto:

- dei pertinenti requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria CGO 1 (**Acque**) e 10 (**Prodotti fitosanitari**)
 - il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari come specificato nel punto 3.4 delle presenti disposizioni attuative;
- i criteri e le attività minime di cui all'art.4 par.1 lettera c punti ii) e iii) del Reg. (UE) n.1307/2013.

Le attività minime pertinenti da rispettare sono:

c) mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

In attuazione al par. 4 dell'art. 7 del Reg. delegato (UE) n. 807/2014, tra le risorse vegetali minacciate da erosione genetica si annoverano i fruttiferi autoctoni siciliani individuati dal progetto "Risorse Genetiche vegetali – Sicilia", dal Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali di Palermo, dal Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimentazione di Catania e dal Dipartimento Regionale dell'Agricoltura di questo Assessorato ed approvati dal D.A. 11 del 18/01/2011 "Repertorio delle cultivar/accessioni autoctone siciliane delle principali specie arboree da frutto". Gli elenchi delle piante locali a rischio di erosione genetica inserite nel suddetto repertorio e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione inserite nel repertorio regionale istituito con D.A 40/G/2014 ai sensi della LR 19/2013, saranno allegati al bando.

10.5. Durata degli impegni

La durata dell'impegno per l'operazione **10.1.h "Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi"** è di sette anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda informatica di sostegno o secondo quanto previsto dallo specifico bando.

10.6. Livelli di sostegno

Per gli interventi previsti dall'operazione sarà concesso un sostegno su base annua sotto forma di premio riferito ad ettaro che comprenda i costi annui di mantenimento, riferiti alle baseline codificate per il frutteto, oltre il mancato reddito per la superficie aziendale interessata dall'impianto e quindi sottratta alla produzione.

L'importo del premio è così differenziato:

1. metodo convenzionale 1.341 €/ha (premio minimo € 268 per campo di 2000 mq premio massimo € 938 per campo da 7.000 mq);
2. metodo biologico 1.690 €/ha (premio minimo € 338 per campo di 2000 mq premio massimo € 1.183 per campo da 7.000 mq);

10.7. Localizzazione e criteri di selezione.

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale. Ai sensi del par. 2 dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non si prevede di applicare criteri di selezione. L'operazione si applica nei campi di conservazione di germoplasma finanziati ai sensi della Misura 214/2 "Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura" - Azione B "Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi" del PSR Sicilia 2007-2013. Inoltre, accedono direttamente all'operazione i campi

costituiti nella corrente programmazione 2014-2020 con l'apposita misura 4.4.b "Investimenti in immobilizzazioni materiali".

10.8. Combinazione di impegni a superficie

L'operazione non è cumulabile per le stesse superfici con le altre operazioni della misura 10 e con le operazioni della misura 11, mentre è compatibile con gli aiuti erogati per l'operazione 10.1.g "Allevamento di razze in pericolo di estinzione" in quanto gli impegni sono differenti e la presente azione non prevede aiuto all'attività zootecnica quindi non c'è sovrapposizione di premio su superfici e pertanto cumulo; l'operazione è compatibile con la misura 11 applicata su superfici diverse.

La presente operazione è compatibile con gli aiuti concessi dalle altre operazioni della sottomisura 10.1.a, 10.1.b, 10.1.c, 10.1.d, 10.1.e, 10.1.f quando è applicata su superfici differenti.

Si specifica che le attività della presente operazione sono diverse da quelle prevista dall'art. 28 par. 9 del Reg. (UE) n. 1305/2013 previste con la sottomisura 10.2.

11. PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDA DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO

11.1. Presentazione domanda di sostegno

La domanda di sostegno va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale, entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione nel bando.

La suddetta domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti comprese le dichiarazioni aggiuntive della ditta e la scheda di auto attribuzione del punteggio ove previsto dai relativi bandi.

Si precisa che le domande di sostegno non saranno accettate se presentate sul sistema SIAN in ritardo rispetto alla data fissata. Considerato che la presentazione telematica coincide con il rilascio, tutte le domande rilasciate oltre i termini o non rilasciate saranno respinte. La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà pervenire completa della documentazione appresso riportata, in busta chiusa, agli Ispettorati Agricoltura (IA) competenti per territorio, perentoriamente entro i termini di scadenza indicati nel bando.

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all'IA nella cui zona di operatività è ubicata la maggiore superficie impegnata.

Nella parte esterna della busta dovranno essere riportati gli estremi del beneficiario e la seguente

dicitura: "PSR Sicilia 2014-2020 Sottomisura 10.1. indicando di seguito la relativa operazione (ad es. 10.1.a Produzione integrata)" - "NON APRIRE AL PROTOCOLLO".

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea, farà fede o la data di entrata apposta sulla busta chiusa, corrispondente alla ricevuta rilasciata da ciascun IA o la data di spedizione indicata nel timbro dell'ufficio postale.

L'istanza pervenuta agli Ispettorati dell'Agricoltura competenti per territorio, dovrà essere introitata al protocollo attraverso l'apposizione sulla busta chiusa della data e del numero di protocollo.

Il numero di domanda generato in automatico dal sistema SIAN, consentirà univocamente di individuare l'operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa.

La domanda cartacea di sostegno presentata oltre i termini previsti, verrà considerata non ricevibile e l'ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.

Con le stesse modalità, verranno considerate non ricevibili le richieste presentate in data antecedente a quella di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato del bando di selezione, le richieste non compilate con le modalità indicate tramite il sistema SIAN e mancanti della documentazione richiesta.

11.2. Documentazione richiesta

Alla domanda, completa in tutte le sue parti, dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione obbligatoria:

1. Relazione tecnico agronomica, ove previsto e come specificato nel punto pertinente delle disposizioni attuative specifiche per singola operazione;

Operazione 10.1.f

2. dichiarazione del richiedente resa ai sensi del D.P.R 445/2000, concernente la disponibilità delle macchine idonee per effettuare la semina su sodo, ovvero un accordo scritto con un contoterzista, che specifichi la tipologia di macchina da utilizzare per la semina su sodo.
3. Documentazione attestante l'iscrizione ad un corso/giornate formative specifici per la semina su sodo.

Operazione 10.1.g

4. Documentazione attestante l'iscrizione dei capi oggetto d'aiuto al libro genealogico o al registro anagrafico di razza, rilasciata dagli Enti responsabili.
5. Quadro d'identificazione dei capi interessati all'azione che fa parte integrante della domanda di sostegno (allegato 2 alle presenti disposizioni attuative).

11.3 Nomina Commissione di valutazione – Presa in carico, ricevibilità e valutazione istanze, attribuzione priorità e predisposizione graduatoria regionale

Il dirigente del Servizio responsabile (Ispettorato Agricoltura - IA) entro dieci giorni dalla data di scadenza di presentazione della copia cartacea delle domande di sostegno/pagamento procederà alla nomina di una Commissione e comunicherà al Dipartimento Regionale per l'Agricoltura l'avvio della fase di ricevibilità e di ammissibilità delle istanze per la pubblicazione sul sito del PSR.

La Commissione, a seguito della consegna delle istanze prese in carico dall'IA competente, preliminarmente procederà alla ricevibilità di ogni domanda verificando il rispetto del termine del rilascio telematico e il termine di presentazione cartacea previsto dal bando, così come indicato al precedente punto 11.1.

Nel caso in cui la data del timbro postale o del timbro di accettazione rilasciato dall'IA competente fosse successiva alla data di scadenza, la Commissione non procederà all'apertura della busta.

La Commissione per le sole istanze ricevibili procederà quindi alla verifica dei requisiti di ammissibilità e della documentazione prevista al precedente punto 11.2

Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria si presentasse la necessità da parte dell'ufficio di richiedere integrazioni e/o precisazioni, ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria, l'ufficio invierà al richiedente un'unica richiesta di documenti da produrre, perentoriamente entro 15 giorni, a partire dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento/Posta elettronica certificata (PEC).

Qualora, entro tale termine, non pervengano le integrazioni richieste l'ufficio istruttore darà avvio alle procedure di archiviazione della domanda. La Commissione, redigerà gli elenchi provinciali provvisori delle domande ricevibili e ammissibili e delle domande non ricevibili e non ammissibili, con l'indicazione specifica dei motivi di esclusione. Tali elenchi saranno approvati con provvedimento del Dirigente dell'IA e trasmessi al Dipartimento Regionale per l'Agricoltura, che provvederà alla pubblicazione nel sito <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020>; inoltre tali elenchi verranno affissi all'albo provinciale di ciascun IA e saranno consultabili presso l'URP degli uffici provinciali e della sede centrale del Dipartimento Regionale per l'Agricoltura. La pubblicazione sul sito internet degli elenchi provvisori assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti delle istanze ricevibili e non ricevibili ammissibili e non ammissibili, nonché di avvio del procedimento di esclusione sia per le istanze non ricevibili sia per quelle non ammissibili. Tutti gli interessati, entro e non oltre i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provinciali provvisori sul sito del PSR 2014/2020, potranno

richiedere all'IA con apposite memorie, il riesame dei motivi di esclusione consegnando tutta la documentazione comprovante la contestazione necessaria per l'istruttoria, tuttavia l'accoglimento è legato, in tutti i casi, anche alla verifica informatica che sarà effettuata in corso di riesame. L'IA, entro **45** giorni successivi dalla pubblicazione sul sito web degli elenchi provvisori, dopo avere esaminato le eventuali memorie difensive, procederà alla stesura degli elenchi definitivi delle domande ammesse ed escluse, riportanti anche le motivazioni di esclusione.

Gli elenchi definitivi verranno trasmessi al Dipartimento Regionale per l'Agricoltura per la stesura dell'elenco regionale delle domande ricevibili e ammissibili e di quelle escluse e la successiva pubblicazione sul sito del PSR 2014/2020. Tale elenco sarà comunicato ad AGEA OP per lo svolgimento dei controlli informatici propedeutici ai pagamenti a seguito dell'istruttoria di ammissibilità automatizzata.

La procedura di istruttoria automatizzata è descritta nell'Allegato 3 delle presenti disposizioni attuative. A seguito dell'espletamento dei controlli informatici di ammissibilità della domanda, comprensivi delle informazioni fornite dai controlli regionali (controlli ITC) AGEA determinerà le domande ad istruttoria automatizzata e quelle ad istruttoria regionale, con l'indicazione delle anomalie che non soddisfano le condizioni di ammissibilità o che presentano elementi non congruenti. AGEA provvederà a fornire l'elenco di tutte le domande ad istruttoria automatizzata con gli importi ammessi e distinte per operazione, nonché l'elenco delle domande a istruttoria regionale. Per le domande ad istruttoria regionale, i richiedenti entro e non oltre i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto elenco sul sito del PSR 2014/2020, dovranno presentare all'Ispettorato agricoltura competente per territorio, la copia cartacea della domanda nonché la documentazione necessaria per procedere all'istruttoria regionale. Dal momento in cui l'applicativo per l'istruttoria sarà reso disponibile sul portale SIAN, l'Ispettorato agricoltura, entro 90 giorni procederà alla funzione di istruttoria sul SIAN di tutte le domande ad istruttoria pervenute. L'IA, qualora le richieste ammissibili siano superiori alle disponibilità finanziarie poste a bando, provvederà ad applicare quanto previsto nel paragrafo localizzazione e criteri di selezione relativo ad ogni operazione su tutte le domande ammissibili.

Il Dipartimento regionale dell'agricoltura con provvedimento del Dirigente del Servizio I approverà l'elenco complessivo di tutte le domande ammesse a finanziamento (ad istruttoria regionale e istruttoria automatizzata) nonché l'elenco delle domande escluse con motivazione dell'esclusione, cui seguirà la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dopo la registrazione alla Corte dei Conti. Copia di tale elenco, verrà trasmesso ad AGEA OP per quel che concerne le domande pagabili con istruttoria automatizzata.

11.4. Verifiche tecniche/amministrative sulle domande di sostegno/pagamento e controlli in loco

In conformità alle disposizioni regolamentari sulle domande di pagamento l'ufficio addetto ai controlli amministrativi procederà alla verifica della correttezza e completezza della domanda, della documentazione richiesta, sul 100% delle domande; verificherà la veridicità delle dichiarazioni fornite anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e la conformità della documentazione rispetto a quanto previsto dal Programma e dalle disposizioni attuative.

I controlli amministrativi comprendono anche i controlli incrociati sul sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) nonché il controllo del 100% delle dichiarazioni rese dal beneficiario in fase di domanda.

In particolare l'Organismo Pagatore AGEA, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 809/2014 effettua in maniera automatizzata i controlli amministrativi di seguito indicati:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica partita iva in campo agricolo;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal Fascicolo aziendale;

- verifica della consistenza territoriale;
- controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
- individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio. AGEA verifica inoltre, la validità dei titoli di conduzione e la disponibilità delle superfici per tutto il periodo d'impegno;
- verifica che le superfici richieste a sostegno siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN) e del carico UBA;
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- **mantenimento degli impegni e possesso dei requisiti di ammissibilità** durante tutto il periodo di impegno;
- l'incrocio dei dati dichiarati nelle domande di sviluppo rurale con il Sistema Informativo del SNQPI. I controlli riguardano in particolare l'adesione al sistema di qualità, la validità della "Attestazione di Conformità" e il confronto tra la superficie richiesta a premio nell'operazione 10.01.a e quella certificata dall'ODC;
- e comunque tutti i controlli previsti dal Sistema di Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM).

Qualora l'Amministrazione accerti false dichiarazioni rese intenzionalmente si procederà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 809/2014 i controlli in loco saranno effettuati su un campione non inferiore al 5% delle domande, secondo i criteri di rischio definiti all'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014.

L'attività di controllo sia amministrativa che in loco verrà eseguita in conformità ai manuali delle procedure predisposti dall'Organismo Pagatore e in via generale verterà sugli elementi di controllo delle condizioni di ammissibilità, degli impegni nonché al controllo del rispetto dei requisiti di condizionalità pertinenti di cui agli articoli 92 e 93 e Allegato II del Regolamento 1306/2013, i criteri e le attività minime di cui all'articolo 4 par.1 lettera c) punti ii) iii) del Regolamento (UE) n.1307/2013.

A chiusura delle operazioni di verifica, previste dal manuale per i controlli in loco predisposto dall'Organismo Pagatore, i soggetti preposti al controllo comunicheranno agli uffici istruttori i risultati dello stesso. In caso di rilevazioni di infrazioni nel corso del controllo in loco le stesse dovranno essere accertate secondo le procedure stabilite nel manuale dei controlli AGEA.

La presenza di infrazioni potrà comportare una riduzione del premio o l'esclusione dallo stesso, nonché l'applicazione di eventuali sanzioni in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti nazionali e regionali.

11.5. Presentazione domande annuali di pagamento (ex conferma impegno)

A partire dal secondo anno d'impegno, annualmente, entro il termine del **15** maggio, le ditte beneficiarie dovranno presentare la domanda annuale di pagamento, a conferma dell'impegno assunto, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione con specifiche circolari.

La domanda di pagamento dovrà essere presentata telematicamente, entro il suddetto termine, utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione Regionale.

Per le operazioni **10.1.a** e **10.1.b**, qualora ci siano modifiche rispetto alla relazione tecnica presentata con la domanda di sostegno, relativamente al piano di rotazione e alla gestione del suolo per le colture permanenti e vite alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione tecnica debitamente firmata da un tecnico agricolo abilitato, con l'indicazione delle modifiche adottate per ogni appezzamento interessato.

Per l'operazione **10.1.f** alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione:

2. dichiarazione del beneficiario resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, come specificato dal punto 8.2 delle presenti disposizioni attuative;
3. attestato di partecipazione ad un corso/giornate formative specifici per la semina su sodo, da allegare esclusivamente al secondo anno d'impegno.

Per l'operazione **10.1.g**, alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

4. quadro d'identificazione dei capi interessati all'azione che fa parte integrante della domanda d'aiuto (Allegato 2 alle presenti disposizioni attuative).
5. documentazione attestante l'iscrizione dei capi oggetto d'aiuto al libro genealogico o al registro anagrafico di razza, rilasciata dagli Enti responsabili, **solo** nel caso di capi diversi e/o aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nella domanda precedente.

Per le domande di cambio beneficiario o di ampliamento impegno, nonché nei casi di modifiche del piano di rotazione e della gestione del suolo per le colture permanenti e vite, copia cartacea della domanda informatica e della suindicata relazione dovrà pervenire all'IA competente per territorio per la verifica dell'ammissibilità. Inoltre nei casi previsti nei precedenti punti da 1 a 5, copia cartacea della domanda informatica di pagamento e della suindicata documentazione dovrà pervenire all'IA competente per territorio per la verifica dell'ammissibilità.

11.6. Pagamento del premio riconosciuto

Unicamente in fase successiva all'avvio dei controlli in loco, si procederà all'autorizzazione del pagamento, per la successiva liquidazione del premio riconosciuto.

Nei casi previsti dalla Legge 17/10/2017 n.161 e dettagliati dalle Istruzioni Operative AGEA ORPUM 2018.0004464 del 22/01/2018 e comunque dalla normativa vigente al momento del pagamento, gli IA dovranno acquisire, mediante consultazione della BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), l'informativa antimafia e il pagamento verrà effettuato successivamente all'esito della consultazione.

Per le aziende sottoposte a controllo in loco il pagamento potrà essere effettuato solo successivamente alla chiusura del procedimento e tenuto conto delle risultanze dello stesso.

11.7. Variazioni di superficie, subentro, recesso anticipato e rimborso.

La superficie richiesta a premio, nel corso dell'impegno, può essere variata ai sensi dell'art. 47 punto 1. lettera b) del Reg. UE n.1305/2013, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità ed esclusivamente

per la operazione 10.1.a in quanto tale operazione non è legata, limitatamente ai seminativi, ad appezzamenti fissi e non viene compromessa la finalità dell'impegno. Pertanto ai sensi del già citato Regolamento, la superficie richiesta a premio con la domanda di aiuto, nel corso dell'impegno, può ridursi sino ad un massimo del 10% della superficie iniziale ammessa nel rispetto della superficie minima, in tal caso non sarà richiesto rimborso.

Sempre ai sensi dell'art. 47 punto 1. lettera b) del già citato Regolamento, è consentito un ampliamento sino ad un massimo del 10% della superficie iniziale richiesta a premio con la domanda di sostegno. Potranno essere accolti ampliamenti di superficie superiori del 10% di quella iniziale ammessa, solo a seguito di specifici bandi e nel rispetto delle condizioni di ammissibilità.

Secondo l'art. 47 punto 2. del Reg. (UE) 1305/2013, nel caso di cessione parziale o totale della azienda durante il periodo di esecuzione di un impegno, è consentito il subentro, da parte di soggetto diverso dal beneficiario (*cambio beneficiario*) nell'impegno o per il restante periodo d'impegno,

Il subentro è consentito a condizione che il subentrante mantenga gli impegni assunti dal cedente, possieda i requisiti previsti per i richiedenti; che vengano rispettati i requisiti di ammissibilità per l'accesso alla misura, così come indicati nelle disposizioni attuative; e che venga garantita, ove previsto dall'operazione, la continuità nell'assoggettamento dell'azienda al sistema di controllo previsto dal SQNPI, nonché quanto previsto dalla relativa normativa nazionale.

Nel caso di mancato subentro a seguito di cessione parziale dell'azienda, fino ad un massimo del 10% della superficie iniziale ammessa, non sarà richiesto rimborso. Per superfici superiori al 10%, il mancato subentro comporterà il rimborso dell'intero sostegno già riconosciuto.

Ai sensi dell'art. 47 punto 3. del Reg (UE) 1305/2013, qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si procederà ad adeguare gli impegni alla nuova situazione. Qualora non sia possibile procedere all'adeguamento, decadrà l'impegno assunto senza obbligo di rimborso da parte del beneficiario per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

In tutti casi, il beneficiario è tenuto a dare comunicazione all'Amministrazione delle mutate condizioni, affinché la stessa possa, dopo aver verificato il sussistere delle predette condizioni, adottare i conseguenziali provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 47 punto 4. del suddetto regolamento, il rimborso dell'aiuto non è richiesto nel caso di impossibilità a mantenere gli impegni assunti per cause di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'art. 2 del regolamento (UE) 1306/2013.

Nel caso in cui ricorrano casi di forza maggiore o circostanze eccezionali le stesse devono essere notificate per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ispettorato dell'Agricoltura territorialmente competente, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alla necessaria documentazione atta a supportare quanto richiesto.

12. STRUMENTI DI TUTELA

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno/pagamento, è data la possibilità di presentare ricorso secondo le seguenti modalità:

- Ricorso gerarchico
- Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale Amministrativo (T.A.R.).

12.1. Ricorso gerarchico

Qualora l'interessato ritenga che sia stato emanato un atto illegittimo o viziato nel merito (cioè per errata valutazione della situazione di fatto), questo può essere impugnato con il ricorso gerarchico rivolto alla Autorità immediatamente superiore. Il ricorso deve essere esteso con chiarezza e sintesi, indicando esattamente le proprie generalità e recapito, l'atto che si contesta ed i motivi per cui si ritiene che esso vada modificato. Il termine per la presentazione del ricorso è 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento. Nel ricorso devono essere esposti tutti i motivi che si intendono addurre. Può essere richiesta la sospensiva del provvedimento impugnato, esponendo gravi motivi. Esso va consegnato direttamente all'Autorità cui si ricorre oppure può essere spedito con raccomandata con avviso di ricevimento; farà fede la data di spedizione per l'accertamento del rispetto dei termini di presentazione; il ricorso può essere notificato a mezzo ufficiale giudiziario.

Il ricorso deve essere deciso entro 90 giorni; trascorso tale termine il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione ovvero ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente, nei termini di legge.

12.2. Ricorso Straordinario al Presidente della Regione

Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana¹ è previsto dall'art. 23 dello Statuto Siciliano. È un ricorso straordinario che viene proposto solo contro atti amministrativi aventi le seguenti caratteristiche:

atti definitivi (cioè contro cui non può più essere proposto un ricorso amministrativo ordinario²);
atti amministrativi regionali³, ritenuti lesivi tanto di interessi legittimi quanto di diritti soggettivi, salvo quelli sottoposti dalla legge a particolare regime di impugnazione.

Il ricorso deve essere presentato nelle forme e nei modi di legge entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato. Esso può essere proposto solo per motivi di legittimità, mai per vizi di merito, ed è inammissibile se l'atto avverso cui è proposto sia stato già impugnato in via giurisdizionale dallo stesso interessato.

La facoltà di scelta tra il ricorso giurisdizionale e quello straordinario si consuma solo con il deposito del primo, che concreta la volontà dell'interessato di adire la via giurisdizionale.

Una volta incardinato il giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale (il che si verifica anche col deposito fuori termine) resta definitivamente preclusa la proponibilità del gravame straordinario, anche se l'interessato rinuncia al ricorso giurisdizionale.⁴

Avverso la decisione sul ricorso straordinario, si ammette il concorso di rimedi impugnatori diversi e, segnatamente:

- il ricorso per revocazione, in sede straordinaria;
- il ricorso per vizi di forma o del procedimento, in sede giurisdizionale

¹ Vedasi decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373

² Devono perciò essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento e che non si sia fatto ricorso, oppure 30 giorni dalla comunicazione che il ricorso proposto è stato respinto oppure che siano trascorsi 90 giorni senza che sia intervenuta alcuna decisione)

³ Secondo un orientamento giurisprudenziale da tempo consolidato, per atti amministrativi regionali si intendono non solo i provvedimenti degli organi dell'Amministrazione diretta o indiretta della Regione, ma anche quelli promananti dagli organi di altri enti pubblici (compresi gli enti pubblici economici) aventi la sede centrale in Sicilia e sottoposti alla vigilanza della Regione nonché quelli di autorità statali aventi sede nell'Isola, emessi in materie di competenza regionale, per le quali siano state emanate le norme di attuazione dello Statuto (atti oggettivamente regionali)

⁴ Rispetto all'azione giudiziaria ordinaria invece il ricorso straordinario, rimedio di carattere generale ammissibile anche a tutela di diritti, si trova in rapporto di reciproca indipendenza; cosicché l'interessato può intraprendere contemporaneamente o consecutivamente le due vie. Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, tuttavia, rende improcedibile il ricorso straordinario pendente sulla stessa controversia.

12.3. Ricorso giurisdizionale al TAR

Avverso agli atti amministrativi è possibile ricorrere al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR) competente per territorio, non è richiesto che l'atto sia definitivo⁵. Il procedimento davanti al TAR era disciplinato dagli artt. 21 e successivi della L. n. 1034 del 1971, oggi dagli artt. 40 e successivi del Codice del Processo Amministrativo.

Il TAR può intervenire sull'atto amministrativo annullandolo o modificandolo, ma solo per vizi di legittimità e cioè:

- per incompetenza;
- per violazione di legge;
- per eccesso di potere .

Il ricorso al TAR consta:

- dell'epigrafe con i dati anagrafici ed il domicilio del ricorrente;
- dell' (eventuale) indicazione dell'atto impugnato, con la data della sua eventuale notifica;
- dell'esposizione sommaria dei fatti e dell'articolazione dei motivi su cui si fonda, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
- della sottoscrizione della parte, del difensore con l'indicazione della procura.

Il ricorso al TAR deve essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno uno dei controinteressati, risultanti dal provvedimento impugnato, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, dalla sua pubblicazione (ove prevista per legge), o dall'effettiva conoscenza che il ricorrente ne abbia avuta.

La mancata notifica, agli indicati destinatari, del ricorso al TAR nel termine implica, salvo il caso dell'errore scusabile che può dar luogo alla rimessione in termini, l'irricevibilità del ricorso medesimo.

Entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica necessaria, il ricorso, con le prove delle avvenute notifiche e la copia del provvedimento impugnato deve essere depositato presso la segreteria del TAR; la mancata cura di questa incombenza determina, parimenti, l'irricevibilità del ricorso. Il mancato deposito del provvedimento impugnato e dei documenti che supportano il ricorso non implica decadenza. Il ricorso può essere depositato anche successivamente al perfezionamento, per la parte ricorrente, del procedimento notificatorio ma, ai fini della successiva procedibilità, dovrà aversi cura di depositare le ricevute comprovanti il perfezionamento del procedimento notificatorio. La possibilità di proporre ricorso straordinario o ricorso al TAR è preclusa in tutti i casi in cui la controversia è devoluta alla competenza di giudici diversi da quello Amministrativo

La decisione del TAR può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa, da proporsi entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

⁵ Quindi non è necessario attendere che siano trascorsi i 30 giorni disponibili per proporre ricorso amministrativo

13. SISTEMA SANZIONATORIO

In caso di disformità di superfici e mancato rispetto dei criteri di ammissibilità saranno applicate le disposizioni dettate dall'OP AGEA a norma degli artt. 17, 18, 19, 30, 31 e 35 del Reg. (UE) n. 640/2014. Inoltre in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, si procederà alla riduzione, alla esclusione o al rifiuto dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel DM n. 3536 del 8 febbraio 2016 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei richiedenti dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e s.m.i.

IL DIRIGENTE GENERALE

(Carmelo Fruttitta)

A circular official stamp of the Italian Republic is visible, partially obscured by a handwritten signature in black ink. The signature appears to read 'Carmelo Fruttitta'.

